

## CONTRATTO SPIEGATO

Sezione I- Condizioni generali relative al rapporto Banca - Cliente	Contratto Spiegato
<p>Con riferimento ai rapporti eventualmente esistenti ed a quelli che saranno in futuro con Voi costituiti, prendo/prendiamo atto, con la presente, che gli stessi sono regolati, oltre che dalle leggi e dalla disciplina contrattuale relativa a ciascuno di essi, anche dalle seguenti condizioni generali, nonché dagli usi (1) contemplati dagli artt. 1,8,9 delle preleggi.</p> <p>(1) Nel riferimento agli usi applicabili al rapporto va tenuto presente l'art. 117, comma 6, Testo unico delle leggi bancarie e creditizie, che ritiene nulle soltanto quelle "clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticate nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati"</p>	<p>Le "condizioni generali relative al rapporto banca-cliente", sono modelli di clausole contrattuali concordate dall'ABI con le associazioni dei consumatori, sulla base di una traccia dettagliatamente discussa e definita tra le parti.</p> <p><b>CLAUSOLE CONTRATTUALI:</b> sono le singole pattuizioni che, riunite insieme, formano il regolamento contrattuale. Sono predisposte dall'operatore economico (ad esempio, la Banca) che poi le utilizza nei suoi rapporti con i propri Clienti i quali, sottoscrivendo il contratto aderiscono ad un accordo le cui regole sono state prestabilite dall'operatore economico. L'ABI, nella sua attività di consulenza alle banche, suggerisce clausole che costituiscono una traccia priva di ogni valore vincolante o di raccomandazione.</p> <p>Ciascuna Banca può avvalersi o meno di tali suggerimenti apportando tutte le modifiche che riterrà opportune. Questa attività è quindi in linea con la legge n. 287/1990 sulla libertà di concorrenza nel mercato.</p> <p>I rapporti della Banca con il Cliente sono disciplinati dal contratto, e tutto ciò che il contratto non prevede è disciplinato dalla legge e dagli usi ritenuti legittimi dal Codice Civile.</p> <p>Le principali norme che regolano i rapporti tra Banca e Clientela sono le seguenti: codice civile (articoli da 1823 a 1860); testo unico delle leggi Bancarie e creditizie (D. lgs. 1/9/93 n. 385); codice in materia di protezione di dati personali (D. lgs. 196/2003); disciplina volta a contrastare il riciclaggio (legge 197/91).</p> <p>Per quanto riguarda gli usi, va ricordato che sono nulle, per legge, le clausole che rinviano ad essi per determinare: tassi di interesse, prezzi e spese.</p> <p>La possibilità che gli usi vengano richiamati dalle clausole del contratto è limitata.</p>
<p><b>Art. 1 – Diligenza della Banca nei rapporti con la clientela</b></p> <p>1.1 Nei rapporti con la clientela, la Banca è tenuta ad osservare criteri di diligenza adeguati alla sua condizione professionale ed alla natura dell'attività svolta, in conformità a quanto previsto dall'art. 1176 cod. civ. (2)</p> <p>(2) Art. 1176, cod.civ.: "Nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata"</p>	<p>La "diligenza" è un criterio generale del nostro ordinamento che si riferisce alle regole di correttezza e di perizia che deve osservare chi esegue una prestazione a vantaggio di un altro.</p> <p>Questo criterio generale deve trovare concretezza con il riferimento a determinati soggetti ed a determinate prestazioni.</p> <p>Il grado di diligenza che la banca è tenuta ad osservare nello svolgimento della sua attività è quello adeguato alla propria condizione professionale.</p> <p>Sussiste una responsabilità professionale della banca in caso di imperizia o scarsa diligenza dalle quali sia derivato un danno al cliente.</p>

<p><b>Art. 2 – Pubblicità e trasparenza delle condizioni</b></p> <p>2.1 La Banca osserva, nei rapporti con la clientela, le disposizioni di cui al Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e sue successive integrazioni e modificazioni (Testo unico delle leggi bancarie e creditizie) e le relative disposizioni di attuazione.</p>	<p>Le norme del testo unico bancario, qui richiamate, impongono alla banca la trasparenza delle condizioni del contratto. A tale scopo nella sua attività la banca deve adottare strumenti di pubblicità delle operazioni e dei servizi offerti e delle relative condizioni contrattuali. La banca deve esporre presso ogni sportello e sul sito internet (e rendere disponibile l'eventuale asporto) dei seguenti strumenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>i Principali diritti del cliente</b> contenenti le “principali norme di trasparenza”, atte a richiamare l'attenzione dei clienti sui diritti e sugli strumenti di tutela previsti a loro favore;</li> <li>• <b>le Guide Pratiche al Conto Corrente, al Mutuo (solo per i consumatori), all'Arbitro Bancario e Finanziario, all'Isco del conto corrente, al Credito al Consumo</b></li> <li>• <b>il foglio informativo</b>, contenente informazioni analitiche sulla banca e su: tassi, spese, oneri e altre condizioni contrattuali nonché sui principali rischi tipici dell'operazione o del servizio;</li> <li>• la copia completa dello schema di contratto che può essere richiesta dal cliente prima della conclusione del contratto;</li> <li>• <b>il “documento di sintesi”</b> delle principali condizioni contrattuali, unito al testo del contratto.</li> </ul>
<p><b>Art. 3 – Esecuzione degli incarichi conferiti dalla clientela</b></p> <p>3.1 La Banca è tenuta ad eseguire gli incarichi conferiti dal Cliente nei limiti e secondo le previsioni contenute nei singoli contratti dallo stesso conclusi; tuttavia, qualora ricorra un giustificato motivo, essa può rifiutarsi di assumere l'incarico richiesto, dandone tempestiva comunicazione al Cliente.</p> <p>3.2 In assenza di particolari istruzioni del Cliente, la Banca determina le modalità di esecuzione degli incarichi con diligenza adeguata alla propria condizione professionale e comunque tenendo conto degli interessi del cliente e della natura degli incarichi stessi.</p> <p>3.3 In relazione agli incarichi assunti, la Banca, oltre alla facoltà ad essa attribuita dall'art. 1856 cod. civ. (3), è comunque autorizzata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1717 cod. civ. (4), a farsi sostituire nell'esecuzione dell'incarico da un proprio corrispondente anche non bancario.</p> <p>3.4 Il Cliente ha la facoltà di revocare, ai sensi dell'art. 1373 cod. civ. (5) l'incarico conferito alla Banca finché l'incarico stesso non abbia avuto un principio di esecuzione, compatibilmente con le modalità dell'esecuzione medesima.</p> <p>3.5 Criteri specifici per l'esecuzione e la revoca di istruzioni per l'esecuzione dei servizi di pagamento sono indicati nella disciplina generale sui servizi di pagamento contenuta in questo contratto e nelle disposizioni specifiche per ciascun servizio di pagamento.</p> <p>(3) Art. 1856 cod. civ.:  “La banca risponde secondo le regole del mandato, per l'esecuzione di incarichi ricevuti dal correntista o da altro cliente.  Se l'incarico deve eseguirsi su una piazza dove non esistono filiali della banca, questa può incaricare dell'esecuzione un'altra Banca o un corrispondente”.</p> <p>(4) Art. 1717, cod. civ.:  “Il mandatario che, nell'esecuzione del mandato, sostituisce altri a se stesso, senza esservi autorizzato o senza che ciò sia necessario per la natura</p>	<p>La banca è obbligata ad eseguire tutti gli incarichi che formano oggetto del contratto concluso con il cliente, salvo che ricorra un giustificato motivo che la costringe a non accettare l'incarico. In tal caso deve subito darne comunicazione al cliente.</p> <p>La banca si impegna ad eseguire gli incarichi che il cliente le affida in modo tale che siano rispettati gli interessi del cliente. La banca, in assenza di particolari istruzioni, dà corso agli incarichi del cliente decidendo autonomamente le modalità di esecuzione, sempre tenendo conto degli interessi del correntista.</p> <p>La banca può delegare ad altri l'esecuzione dell'incarico che il cliente le ha affidato (altre banche oppure società che svolgono dei servizi), ma il cliente non deve trarre alcun pregiudizio da tale sostituzione. Il cliente, in caso di disservizi, può far valere i suoi diritti nei confronti del delegato ma la banca resta responsabile per le istruzioni date al sostituto e per l'eventuale incauta scelta del sostituto.</p> <p>Il cliente può revocare l'incarico affidato, purché la banca non lo abbia già eseguito o non abbia iniziato ad eseguirlo.</p> <p>Nella sezione “Servizi di pagamento” di questo contratto e nei singoli contratti dei servizi di pagamento, il cliente potrà trovare indicazioni specifiche sulle modalità di esecuzione e revoca degli ordini di pagamento.</p>

<p>dell'incarico, risponde dell'operato della persona sostituita. Se il mandante aveva autorizzato la sostituzione senza indicare la persona, il mandatario risponde soltanto quando è in colpa nella scelta. Il mandatario risponde delle istruzioni che ha impartite al sostituto. Il mandante può agire direttamente contro la persona sostituita dal mandatario".</p> <p>(5) Art. 1373, cod. civ. "Se a una delle parti è attribuita la facoltà di recedere dal contratto, tale facoltà può essere esercitata finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione. Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, tale facoltà può essere esercitata anche successivamente, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione. Qualora sia stata stipulata la prestazione di un corrispettivo per il recesso, questo ha effetto quando la prestazione è eseguita. E' salvo in ogni caso il patto contrario".</p>	
<p><b>Art. 4 – Invio di corrispondenza alla banca</b></p> <p>4.1 Le comunicazioni, gli ordini e qualunque altra dichiarazione del Cliente, diretti alla banca, vanno fatti pervenire allo sportello presso il quale sono intrattenuti i rapporti, salvo modalità particolari previste per determinati strumenti di accesso ai servizi della Banca (ad esempio servizio di Internet Banking).</p> <p>4.2 Il Cliente curerà che le comunicazioni e gli ordini redatti per iscritto, nonché i documenti in genere, diretti alla Banca - ivi compresi i titoli di credito – siano compilati in modo chiaro e leggibile.</p>	
<p><b>Art. 5 - Invio della corrispondenza alla Clientela</b></p> <p>5.1 L'invio al Cliente di lettere o di estratti conto (ove pattuito anche in via telematica), le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della Banca – anche relativi alle presenti condizioni – saranno fatti al Cliente con pieno effetto all'ultimo indirizzo (anche telematico) comunicato per iscritto, fatto salvo il domicilio eletto dal cliente ai sensi della Legge assegni.</p> <p>5.2 In mancanza di diverso accordo scritto, quando un rapporto è intestato a più persone, le comunicazioni, le notifiche e l'invio degli estratti conto vanno fatti dalla Banca ad uno solo dei cointestatari all'ultimo indirizzo (anche telematico) da questo indicato per iscritto e sono operanti a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri.</p>	<p>Se gli intestatari del rapporto con la banca sono più di uno, la banca è tenuta ad inviare ogni comunicazione, compresi gli estratti conto, ad uno solo degli intestatari. E gli altri nulla possono eccepire. E' possibile, però, chiedere alla banca che le comunicazioni vengano inviate a tutti gli intestatari (o solo ad alcuni di loro). Per fare questo occorre un accordo scritto tra la banca e gli intestatari del rapporto. In ogni caso le spese (di produzione e di spedizione) sono a carico dei clienti.</p>
<p><b>Art. 6 - Identificazione della clientela e di altri soggetti che entrano in rapporto con la Banca</b></p> <p>6.1 All'atto della costituzione dei singoli rapporti, il Cliente è tenuto a fornire alla Banca i dati identificativi propri e delle persone eventualmente autorizzate a rappresentarlo, nonché, ove applicabile, del titolare effettivo in conformità alla normativa vigente anche in materia di antiriciclaggio.</p> <p>6.2 Al fine di tutelare il proprio Cliente, la Banca valuta, nello svolgimento delle operazioni comunque connesse ad atti di disposizione del medesimo l'idoneità dei documenti eventualmente prodotti come prova dell'identità personale dei soggetti che entrano in rapporto con essa (quali portatori di assegni, beneficiari di disposizioni di pagamento, ecc.).</p>	<p>La banca assume incarichi solo dal cliente, che conosce e con il quale ha un rapporto contrattuale. Ma il cliente può designare altre persone a rappresentarlo nei confronti della banca, purché rilasci a tali persone una specifica autorizzazione (che la banca conserva) e consenta alla banca di identificare tali soggetti (delega ad operare). Se il cliente ha dato disposizione alla banca di pagare delle somme ad un terzo la banca, al momento in cui il beneficiario ne chiede l'incasso, a tutela del cliente (ed anche dello stesso beneficiario), si riserva di effettuare il pagamento, valutando l'idoneità dei documenti identificativi esibiti.</p>
<p><b>Art. 7 - Deposito delle firme autorizzate</b></p> <p>7.1 Le firme del cliente e dei soggetti a qualsiasi titolo</p>	

<p>autorizzati ad operare nei rapporti con la banca sono depositate presso lo sportello ove il relativo rapporto è intrattenuto.</p> <p>7.2 Il Cliente ed i soggetti di cui al paragrafo precedente sono tenuti ad utilizzare, nei rapporti con la Banca, la propria sottoscrizione autografa in forma grafica corrispondente alla firma depositata, ovvero – previo accordo tra le parti – nelle altre forme consentite dalle vigenti leggi (es. firma elettronica).</p>	
<p><b>Art. 8 - Poteri di rappresentanza</b></p> <p>8.1 Il cliente è tenuto a indicare per iscritto le persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con la Banca, precisando gli eventuali limiti delle facoltà loro accordate.</p> <p>8.2 Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione inviata a mezzo di lettera raccomandata, telegramma, telex, telefax, oppure la stessa sia stata presentata allo sportello presso il quale è intrattenuto il rapporto e sia trascorso 1 giorno lavorativo; ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state rese di pubblica ragione.</p> <p>8.3 Salvo disposizione contraria, l'autorizzazione a disporre sul rapporto, conferita successivamente, non determina revoca implicita delle precedenti autorizzazioni.</p> <p>8.4 Quando il rapporto è intestato a più persone, i soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari devono essere nominati per iscritto da tutti. La revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata, in deroga all'art. 1726 cod. civ. (6), anche da uno solo dei cointestatari mentre la modifica delle facoltà deve essere fatta da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revoche, modifiche e rinunce, vale quanto stabilito al comma precedente. Il cointestatario che ha disposto la revoca è tenuto ad informarne gli altri contestatari, nonché il soggetto a cui è stata revocata la rappresentanza.</p> <p>8.5 Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa. Ciò vale anche nel caso in cui il rapporto sia intestato a più persone.</p> <p>(6) Art. 1726, cod. civ.  “Se il mandato è stato conferito da più persone con unico atto e per un affare d'interesse comune, la revoca non ha effetto qualora non sia fatta da tutti i mandanti, salvo che ricorra una giusta causa”.</p>	<p>Solo per iscritto il cliente può autorizzare altre persone ad operare con la banca per suo conto.</p> <p>L'autorizzazione può riguardare tutte le sue facoltà o parte di esse ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• emissione di assegni bancari;</li> <li>• versamento di somme o titoli;</li> <li>• prelievo di somme;</li> <li>• disposizioni a favore di terzo;</li> <li>• deleghe di pagamento o riscossione;</li> <li>• altre.</li> </ul> <p>Le facoltà descritte al punto precedente possono essere revocate e modificate da parte di chi le ha concesse e può intervenire la rinuncia di chi era stato autorizzato. In ogni caso la banca deve essere tempestivamente informata con comunicazione scritta. Decorso un giorno lavorativo dalla ricezione della comunicazione di variazione da parte della banca, quest'ultima non sarà giustificata se avrà assunto o assolto incarichi su disposizione o a vantaggio del soggetto non più autorizzato, non tenendo conto della variazione intervenuta e comunicata. Le variazioni anche se rese di pubblica conoscenza (contenute in un atto o documento proveniente da una pubblica autorità come una sentenza, assistite dal requisito della “fede pubblica” come gli atti notarili, comunicate a mezzo stampa o altro) hanno effetto soltanto se comunicate in modo idoneo alla banca (ad esempio con lettera raccomandata).</p> <p>Il cliente può, nel corso del tempo, autorizzare altre persone a rappresentarlo, senza che ciò comporti la revoca dei poteri a chi era stato precedentemente autorizzato, salvo che il cliente non comunichi esplicitamente alla banca che intende revocare le precedenti autorizzazioni.</p> <p>Se il rapporto con la banca è intestato a più persone, tutti i cointestatari devono nominare per iscritto i soggetti autorizzati ad operare con la banca per loro conto, e sempre per iscritto devono autorizzare le modifiche delle facoltà concesse. Invece, la revoca della facoltà di rappresentanza può essere disposta anche da un solo cointestatario, il quale è obbligato ad informarne gli altri contestatari ed il soggetto a cui è stata revocata la rappresentanza.</p> <p>Le cause di cessazione della facoltà di rappresentanza diverse dalla revoca o dalla rinuncia (quali ad esempio la perdita della capacità di agire da parte del soggetto autorizzato) devono essere comunicate alla banca</p>

	<p>mediante la notifica di un atto o l'invio di una raccomandata con ricevuta di ritorno, ed hanno effetto dalla data della ricezione da parte della banca.</p>
<p><b>Art. 9 Cointestazione del rapporto con facoltà di utilizzo disgiunto</b></p> <p>9.1 Quando il rapporto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni separatamente, le disposizioni relative al rapporto medesimo possono essere effettuate da ciascun intestatario separatamente con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari. Tale facoltà di disposizione separata può essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto alla Banca da tutti i cointestatari. L'estinzione del rapporto può invece essere effettuata su richiesta anche di uno solo di essi, che dovrà avvertirne tempestivamente gli altri.</p> <p>9.2 I cointestatari rispondono in solido fra loro nei confronti della Banca per tutte le obbligazioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di un solo cointestatario, ed in particolare per le obbligazioni derivanti da concessioni di fido.</p> <p>9.3 Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari del rapporto, ciascuno degli altri conserva il diritto di disporre separatamente sul rapporto. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatario, che sono però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, ed il legale rappresentante dell'incapace.</p> <p>9.4 Nei casi di cui al precedente paragrafo, la Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell'incapace, quando da uno di essi le sia stata comunicata opposizione anche solo con lettera raccomandata.</p>	<p>Se il rapporto con la banca è cointestato, i cointestatari possono decidere di compiere le operazioni separatamente, cioè ognuno da solo ma con effetto su tutti (come è prassi). E' sempre possibile passare da questa "disposizione separata" alla "disposizione congiunta", o viceversa, purché venga data da tutti apposita comunicazione scritta alla banca. Solo l'estinzione del rapporto (come contrattualmente previsto) può essere effettuata anche da un solo cointestatario, il quale ha però l'obbligo di informare subito gli altri.</p> <p>L'obbligazione è "in solido" o "solidale" quando ci sono più debitori che devono eseguire una medesima prestazione. In forza del vincolo di solidarietà il creditore (cioè la banca) può chiedere l'adempimento totale, e non solo parziale, ad uno solo dei debitori. Se uno solo dei debitori (volontariamente o coattivamente) adempie tutta l'obbligazione, gli altri condebitori non devono più nulla al creditore, ma possono essere chiamati a restituire a chi ha adempiuto la quota di loro spettanza.</p> <p>Se muore uno dei cointestatari, hanno facoltà di disporre del rapporto separatamente tutti gli altri cointestatari e tutti insieme gli eredi del deceduto. Così come se uno dei cointestatari perde la capacità di agire, può compiere atti di disposizione, separatamente rispetto agli altri cointestatari, il legale rappresentante dell'incapace.</p> <p>Quando sia venuto meno uno dei cointestatari (per morte o per perdita di capacità di agire) ciascuno degli aventi diritto si può opporre alla facoltà di disposizione separata del rapporto. In questo caso la banca deve pretendere che ogni incarico sia disposto da tutti i cointestatari, compresi gli eredi o il legale rappresentante dell'incapace.</p>
<p><b>Art. 10 - Diritto di garanzia</b></p> <p>10.1 La Banca è investita del diritto di pegno e del diritto di ritenzione sui titoli o valori di pertinenza del Cliente comunque detenuti dalla Banca stessa o che pervengano ad essa successivamente, a garanzia di qualunque suo credito - anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia reale o personale - già in essere o che dovesse sorgere verso il Cliente, rappresentato da saldo passivo di conto corrente e/o dipendente da qualunque operazione bancaria, quale ad esempio: finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli o su merci, anticipi su crediti, sconto o negoziazione di titoli o documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazioni di servizi. Il diritto di pegno e di ritenzione sono esercitati sugli</p>	<p>La banca si garantisce da eventuali inadempienze del cliente facendosi riconoscere il diritto di rivalersi su tutto ciò che essa detiene per suo conto. Tale diritto comporta di poter trattenere o di potersi soddisfare sulle somme e le altre attività del cliente che la banca stessa ha ricevuto in deposito e che gestisce (es. titoli a custodia, altri conti correnti, altre attività). La garanzia copre oltre alle attività disponibili in banca all'atto della costituzione del pegno o della ritenzione, anche quelle che nel corso del tempo riceverà a favore del cliente.</p> <p>Se il cliente effettua a favore della banca una cessione di credito oppure costituisce un pegno per una determinata ragione, tali garanzie coprono anche ogni altro debito del cliente verso la banca, anche se non scaduto o non esattamente quantificabile.</p>

<p>anzidetti titoli o valori o loro parte per importi congruamente correlati ai crediti vantati dalla Banca e comunque non superiori a due volte il predetto credito.</p> <p>10.2 In particolare, le cessioni di credito e le garanzie pignoratizie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della Banca stanno a garantire anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, pure se non liquido ed esigibile, della Banca medesima, verso la stessa persona.</p>	<p><b>PEGNO:</b> è una garanzia reale che 'viene data al creditore. Può avere ad oggetto beni mobili, titoli, crediti, diritti. Il creditore detiene il bene che è stato costituito in pegno oppure un documento rappresentativo, ed in caso di inadempienza, con il realizzo del pegno, ha il diritto di farsi pagare dal debitore, con preferenza sugli altri creditori.</p> <p><b>RITENZIONE:</b> è la facoltà della banca di trattenere titoli e valori del cliente finché questo non adempie le sue obbligazioni. I diritti di ritenzione e di pegno garantiscono non solo i debiti presenti del cliente verso la banca, ma anche quelli che potrebbero sorgere successivamente (anche se non scaduti o già diversamente garantiti).</p> <p><b>CONTO CORRENTE:</b> è il mezzo attraverso il quale sono registrate le operazioni di debito e credito tra una Banca ed uno o più soggetti giuridici (correntista/i). Le clausole che regolano tale rapporto sono elencate dalla Banca in un contratto e sottoscritte dall'intestatario/i, all'atto dell'apertura del conto corrente.</p> <p><b>SALDO:</b> Con la cadenza periodica stabilita nel contratto la banca invia al correntista l'estratto conto con l'elencazione di tutti gli accrediti e gli addebiti del periodo e l'indicazione del saldo alla data.</p> <p>Il saldo è attivo, o creditore, se ci sono somme disponibili sul conto. Il saldo è passivo, o debitore, se in assenza di somme disponibili sul conto, la banca ha anticipato delle somme al cliente (utilizzo del conto con affidamento).</p> <p>La banca ha un credito verso il cliente quando concede un prestito.</p> <p>A titolo esemplificativo l'articolo 10 del contratto elenca le possibili operazioni bancarie che fanno sorgere un credito della banca nei confronti del cliente. C'è un limite ai diritti che la banca può vantare su ciò che detiene per conto del cliente.</p> <p>Il valore massimo entro cui la banca può esercitare i suoi diritti di pegno e di ritenzione - estendendo la sua garanzia su somme, titoli o altro- va indicato in contratto, previa trattativa individuale, specificando di quante volte il valore della garanzia a favore della banca potrà essere superiore al valore del suo credito verso il cliente.</p> <p><b>CREDITO LIQUIDO:</b> determinato nel suo ammontare (es. un compenso, una penale, un rimborso quantificato in base alle clausole contrattuali o ad uno specifico accordo);</p> <p><b>CREDITO ESIGIBILE:</b> del quale si può pretendere l'adempimento (in quanto è scaduto il termine).</p>
<p><b>Art. 11 – Compensazione</b></p> <p>11.1 Quando esistono tra la Banca ed il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso dipendenze italiane ed estere della Banca medesima, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto.</p> <p>11.2 AI verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art. 1186 cod. civ. (7), o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente, in modo tale da porre palesemente in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca,</p>	<p>Quando la banca ha un credito verso il cliente che sia determinato (liquido) e scaduto (esigibile) e, nel tempo stesso, sul conto corrente (o altro deposito) che il cliente ha aperto presso la stessa banca (qualunque sia l'agenzia, la filiale o la dipendenza) c'è disponibilità -o in ogni caso la banca detiene delle somme del cliente- le norme di legge consentono alla banca di soddisfarsi da sola incamerando le somme che le sono dovute. In tal modo il credito della banca si estingue, in tutto o in parte.</p>

quest'ultima ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione - contro la cui attuazione non potrà in nessun caso eccipirsi la convenzione di assegno - la Banca darà pronta comunicazione scritta al Cliente.

11.3 Per consentire l'esercizio del diritto di garanzia di cui al precedente articolo e per effettuare la compensazione, la Banca è altresì sin da ora autorizzata, irrevocabilmente dal cliente a richiedere a suo nome e per suo conto la liquidazione, il riscatto o il rimborso di tutte le attività del cliente, inclusi, a titolo esemplificativo titoli, quote di fondi comuni di investimento, certificato di deposito e polizze assicurative presso la Banca

11.4 Se il rapporto è intestato a più persone, la Banca ha facoltà di valersi dei diritti di compensazione in caso di decadenza del beneficio del termine e del diritto di garanzia sino a concorrenza dell'intero credito risultante, anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei contestatari

11.5 Salvo diverso specifico accordo con il Cliente, la facoltà di compensazione prevista nel paragrafo 2 è esclusa nei rapporti in cui il Cliente stesso riveste la qualità di "consumatore" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) del d.lgs. 206/2005, e cioè la persona fisica che agisce per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale o professionale.

(7) Art. 1186, cod. civ.

“Quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore, il creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie che aveva promosse.”

La banca si riserva la possibilità di compensare il suo credito pur se non ancora determinato (liquido) e non ancora scaduto (esigibile), qualora il cliente (non consumatore) venga a trovarsi in una situazione di insolvenza. Tale insolvenza può essere determinata dal mancato pagamento di un debito a scadenza, da inadempienze e morosità nei confronti di soggetti diversi dalla banca, dall'aver determinato, per sua volontà, la diminuzione delle garanzie che aveva dato alla banca (es. vendita di un immobile di proprietà) o dal non aver prestato le garanzie che aveva promesso (es. mancato rilascio di una fideiussione)

La banca, per compensare il suo credito, può chiedere, senza l'autorizzazione del cliente, il riscatto/rimborso di tutte le attività del cliente

Se il rapporto per il quale si è verificato un inadempimento è cointestato, la banca si può compensare sino alla soddisfazione dell'intero suo credito, nei confronti dei conti e delle attività attinenti anche soltanto ad alcuni dei cointestatari.

Se il cliente è un consumatore, nel rispetto delle norme concernenti le clausole vessatorie nei contratti con i consumatori, la banca non può operare la compensazione facoltativa, salvo che ci sia uno specifico accordo negoziato fra le parti.

**COMPENSAZIONE LEGALE:** i debiti reciproci, che due soggetti vantano l'uno verso l'altro, si estinguono dal momento in cui coesistono e per importi corrispondenti.

**COMPENSAZIONE FACOLTATIVA:** la banca ed il cliente attraverso questa clausola contrattuale si accordano preventivamente affinché, in determinate circostanze, la compensazione possa operare anche se non ci sono tutti i requisiti richiesti dalla legge per la compensazione legale.

**INSOLVENZA:** situazione di dissesto economico; difficoltà economica a far fronte ai pagamenti. Al ricorrere di tali situazioni la banca si riserva il diritto di incamerare, in qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso e senza formalità, le somme (o altre attività) che detiene per conto del cliente. Ma deve darne immediata comunicazione al cliente. Se prima di ricevere la comunicazione relativa all'avvenuta compensazione, il cliente ha emesso un assegno; ritenendo che ci fosse la disponibilità sul conto, tale assegno non verrà pagato per mancanza o insufficienza di fondi (e quindi protestato) ed il cliente non potrà muovere alcuna contestazione alla banca.

**CLAUSOLE VESSATORIE:** condizioni contrattuali predisposte dall'operatore economico e sottoposte al consumatore per l'accettazione, le quali determinano a svantaggio del consumatore uno squilibrio dei diritti e degli obblighi previsti dal contratto.

<p><b>Art. 12 - Solidarietà e indivisibilità delle obbligazioni assunte dalla clientela ed imputazione dei pagamenti</b></p> <p>12.1 Tutte le obbligazioni del Cliente verso la Banca, ed in particolare quelle derivanti da concessioni di fido, si intendono assunte - pure in caso di cointestazione - in via solidale e indivisibile anche per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo dal Cliente stesso.</p> <p>12.2 Qualora sussistano più rapporti di debito verso la Banca, il Cliente ha diritto di dichiarare - ai sensi e per gli effetti dell'art. 1193, comma 1, cod. civ. (8) - nel momento del pagamento quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, la Banca può imputare - in deroga all'art. 1193, comma 2, cod. civ. (8) - i pagamenti effettuati dal Cliente, o le somme comunque incassate da terzi, ad estinzione o decurtazione di una o più delle obbligazioni assunte dal Cliente medesimo dandone comunicazione a quest'ultimo.</p> <p>(8) Art. 1193, cod. civ.:  "Chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto; tra più debiti scaduti, a quello meno garantito; tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore; tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti."</p>	<p>Per i debiti del cliente (dei clienti in caso di cointestazione) verso la banca, in particolare per concessione di fido, sono chiamati a rispondere coloro che succedono al debitore principale (es. in caso di morte gli eredi o per accordo o contratto i nuovi soci di una società di persone).</p> <p><u>SOLIDARIETA'</u>: il creditore può chiedere il pagamento dell'intero suo credito a ciascuno dei coobbligati, senza tenere conto della ripartizione del debito per quote. Il debitore che paga ha diritto di rivalersi sugli altri per la restituzione della rispettiva quota.</p> <p><u>INDIVISIBILITA'</u>: consente alla banca, in caso di morte di un condebitore, di poter pretendere da ciascun erede l'intero pagamento del credito senza che debba operarsi la divisione in tante quote quanti sono gli eredi.</p> <p>In caso di pluralità di crediti della banca verso il cliente, quando quest'ultimo effettua un pagamento che non estingue tutti i debiti, può dichiarare quale debito vuole soddisfare. In mancanza di tale indicazione (e con tale previsione contrattuale), la banca - in deroga all'articolo 1193 del codice civile -, sceglie a quale debito imputare il pagamento o eventuali somme incassate da terzi. Di ciò dovrà dare informazione al cliente.</p> <p><u>IMPUTAZIONE</u>: L'Art. 1193, c.c. prevede che se il debitore quando paga non specifica quale dei suoi debiti vuole soddisfare, il pagamento, andrà utilizzato, secondo un criterio di priorità, imputando le somme dando priorità al debito scaduto, poi al debito meno garantito; successivamente al debito più oneroso per il debitore ed in fine al debito più antico.</p>
<p><b>Art. 13 . Servizio di incasso o di accettazione degli effetti cartacei, documenti, assegni</b></p> <p>13.1 I servizi di incasso e di accettazione di effetti, di documenti e di assegni sono svolti, per conto del Cliente, sulla base delle norme di seguito previste; per le operazioni di incasso e di accettazione da effettuarsi sull'estero, si applicano anche le Norme della Camera di Commercio Internazionale vigenti in materia di incassi documentari.</p> <p>13.2 La Banca è tenuta a svolgere il servizio secondo i criteri di diligenza professionale richiamati nell'art. 1 delle "Condizioni generali relative al rapporto Banca-Cliente"; sono tuttavia a carico del Cliente le eventuali conseguenze dannose derivanti da cause non imputabili alla Banca, tra le quali vanno incluse, in via esemplificativa, quelle dipendenti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- indicazioni erronee, non precise o insufficienti, specie di importo, di scadenza, di luogo di pagamento, di nomi, tanto sugli effetti, documenti ed assegni che sulle distinte di accompagnamento;</li> <li>- casi di forza maggiore, compresi scioperi anche del proprio personale, impedimenti od ostacoli determinati da normative</li> </ul>	<p>Questo servizio è effettuato dalla banca con il grado di diligenza adeguato e non risponde dei danni derivanti da cause che non siano di sua responsabilità.</p>

<p>di legge e consuetudinarie vigenti nel luogo di pagamento degli effetti, documenti ed assegni, siano essi stilati in moneta del Paese od in valuta estera; o da atti di autorità nazionali o estere, anche di fatto, o da provvedimenti od atti di natura giudiziaria (come sequestri, pignoramenti) o da fatti di terzi.</p> <p>13.3 Qualora il Cliente richieda di svolgere il servizio in relazione ad effetti, documenti o assegni da presentare su piazze non bancabili presso l'Istituto di emissione e, in genere, su piazze per le quali vi siano difficoltà di curare le incombenze relative al servizio medesimo, la Banca non risponde della mancata presentazione per il pagamento o per l'accettazione o del mancato protesto in tempo utile di tali titoli e documenti. La clausola "incasso tramite" e ogni altra analoga non comportante domiciliata non sono vincolanti per la Banca che comunque non risponde del mancato protesto di effetti per i quali risulti richiesto l'incasso per il tramite di sportello situato in località diversa dal luogo di pagamento.</p> <p>13.4 La Banca ha titolo per rivalersi sul Cliente di tutte le spese relative o derivanti dall'espletamento del servizio, incluse quelle per la regolarizzazione nel bollo dei titoli ove la Banca stessa vi provvedesse, e quelle per le pene pecuniarie eventualmente pagate</p>	
<p><b>Art. 14 - Avvisi di mancata accettazione e di mancato pagamento di titoli</b></p> <p>14.1 La Banca è autorizzata a non inviare avvisi di mancata accettazione o di mancato pagamento degli effetti e degli assegni e si limita a restituire i titoli non appena ne abbia la disponibilità materiale.</p>	<p>Qualora gli effetti o gli assegni presentati all'incasso non vengano accettati o pagati, la banca è tenuta alla restituzione dei titoli.</p>
<p><b>Art. 15 - Effetti cambiari recanti clausola senza spese o altra equivalente</b></p> <p>15.1. Per gli effetti cambiari, la Banca non provvede alla materiale presentazione del titolo, ma invia al trattario un avviso con l'invito a recarsi ai propri sportelli per l'accettazione o per il pagamento, e ciò anche quando si tratti di effetti con clausola "senza spese", "senza protesto", o altra equivalente, sia essa firmata o meno.</p> <p>15.2. Nel caso di effetti con clausole "senza spese", "senza protesto" o altra equivalente, non firmata a termini di legge, la Banca ha la facoltà di non far levare il protesto</p>	
<p><b>Art. 16 - Ordini di proroga di scadenza effetti cartacei</b></p> <p>16.1 Nel caso di ordini di proroga di scadenza effetti, e in assenza di specifiche istruzioni fornite per iscritto, la Banca provvede ad inviare al debitore cambiario un semplice avviso della concessione del nuovo termine, e ciò anche quando si tratti di effetti recanti più firme di girata o di cambiali tratte. Qualora l'effetto prorogato non venga pagato alla nuova scadenza, la Banca non provvederà, stante il divieto di cui all'art. 9 della Legge n. 349 del 1973 (9), a far elevare protesto .</p> <p>(9) art. 9 della Legge n. 349 del 1973: "E' fatto divieto alle aziende di credito di consegnare e ai pubblici ufficiali abilitati alla levata del protesto di accettare i titoli provenienti dalle aziende stesse fuori del tempo utile e in ogni caso oltre le ore 18 del primo giorno non festivo successivo alla data di scadenza."</p>	

<p><b>Art. 17 - Pagamento mediante assegni</b></p> <p>17.1. Nel caso di effetti pagabili mediante assegni di Banca, la Banca incaricata dell'incasso si riserva la facoltà di rimettere tali assegni al cedente, a titolo di ricavo, senza assumere alcuna garanzia anche se fossero stati da essa girati.</p>	
<p><b>Art. 18 - Sconto o negoziazione di effetti cartacei, documenti ed assegni</b></p> <p>18.1. La presentazione per l'accettazione e/o il pagamento di effetti, documenti ed assegni scontati o negoziati o sui quali sia stato fatto, in qualsiasi forma, un anticipo, è eseguita dalla Banca - direttamente o a mezzo di corrispondente, bancario o non - con applicazione di tutte le disposizioni contenute negli articoli della presente Sezione, ad esclusione di quelle previste dall'art. 4 (Invio di corrispondenza alla Banca).</p> <p>18.2. Fermo restando quanto previsto nel caso di versamento in conto di assegni, effetti ed altri titoli indicati negli articoli 4 e 5 della Sezione "Conto corrente bancario", il Cliente è tenuto a rimborsare la Banca, entro il termine di 1 giorno dalla richiesta, se - per fatto o circostanza non imputabile alla Banca stessa a norma degli articoli precedenti - la presentazione e/o il protesto non siano stati effettuati nei termini di legge; gli effetti, i documenti o gli assegni siano andati smarriti o distrutti o siano stati sottratti; la Banca non sia in grado di conoscere l'esito o, in caso di avvenuta riscossione, non sia in grado di avere la disponibilità del ricavo.</p>	
<p align="center"><b>Sezione II- Conto corrente</b></p>	<p align="center"><b>Contratto Spiegato</b></p>
<p><a href="#">Il termine "conto corrente" descrive l'attività che consiste nell'incarico che il cliente affida alla banca, di effettuare un servizio di cassa, cioè di compiere pagamenti e riscossioni per suo conto. La banca provvede ad accreditare ed addebitare al conto del cliente somme riferite ad esempio: a versamenti di denaro o assegni, a bonifici, a concessioni di credito piuttosto che al pagamento di assegni, all'esecuzione di bonifici, all'addebito delle utenze.</a></p> <p><a href="#">Al cliente è periodicamente inviato l'estratto conto che è un prospetto contenente la registrazione delle su descritte operazioni, sia in dare sia in avere, l'evidenziazione dei relativi conteggi e la determinazione del saldo del periodo. La stipula di un contratto di "conto corrente bancario", detto anche "conto corrente di corrispondenza", avviene mediante la sottoscrizione da parte del cliente di un modulo contenente clausole già predisposte (alcune delle quali sono da integrare con pattuizioni specifiche). La conclusione del contratto consente l'accesso ai servizi di conto corrente bancario).</a></p>	
<p><b>Art. 1 - Convenzione di assegno</b></p> <p>1.1 Le disposizioni con assegni sul conto si effettuano mediante l'uso di moduli per assegni forniti dalla Banca. Il Cliente è tenuto a rilasciare la dichiarazione di cui all'art. 124(1) della legge assegni.</p> <p>1.2 Il Cliente è tenuto a custodire con ogni cura i moduli di assegni ed i relativi moduli di richiesta. Il Cliente non è responsabile delle conseguenze dannose derivanti dall'uso abusivo od illecito dei predetti moduli dal momento in cui ha dato comunicazione scritta alla Banca della perdita o sottrazione degli stessi, ferma restando, anche anteriormente a tale momento, la responsabilità della Banca nel pagamento degli assegni, secondo i principi di diligenza cui la stessa è tenuta in ragione della propria condizione professionale. La Banca provvede ad informare il correntista, anche mediante comunicazioni impersonali (cartelle, moduli prestampati, ecc.), delle procedure che lo stesso può seguire per cautelarsi</p>	<p><a href="#">ASSEGNO BANCARIO:</a> E' un titolo di credito pagabile "a vista" e non un mezzo per concedere credito, in quanto il presupposto per la sua emissione è che vi siano fondi disponibili sul conto. Si presenta come un biglietto-modulo già stampato che la banca consegna al correntista raccolto in libretti (solitamente da 10 assegni). Il cliente al momento del rilascio del libretto dichiara di non essere interdetto dall'emissione di assegni.</p> <p><a href="#">I DATI DELL'ASSEGNO BANCARIO:</a> Per svolgere la sua funzione di pagamento l'assegno contiene alcuni dati. I principali, già stampati sul modulo, sono: la denominazione di assegno bancario; il nome della banca presso la quale il traente ha il conto corrente e che effettuerà il pagamento (trattario); il luogo di</p>

dall'illecita circolazione del titolo (sequestro, ammortamento, ecc.).

1.3 In caso di revoca della convenzione di assegno e comunque con la cessazione del rapporto di conto corrente, i moduli non utilizzati devono essere restituiti alla Banca.

1.4 In caso di prelievi a mezzo carta Bancomat/Pago Bancomat/Europay, in conformità alle condizioni che regolano detto servizio, la Banca - qualora per effetto di tali prelievi le disponibilità in conto fossero divenute insufficienti - non provvede al pagamento degli eventuali assegni che ad essa pervengano per il pagamento, ancorché tratti in data anteriore a quella del prelievo ed ancorché del prelievo stesso la Banca abbia notizia successivamente al ricevimento o alla presentazione degli assegni stessi, ma prima dell'addebito in conto

1.5 In caso di pluralità di conti, la banca non è tenuta al pagamento degli assegni tratti su conti con disponibilità insufficiente, indipendentemente dalla eventuale presenza di fondi su altri conti di pertinenza dello stesso Cliente, salvo che quest'ultimo e gli altri eventuali cointestatari del conto sul quale esistano le relative disponibilità diano istruzioni specifiche a valere per la singola operazione, disposte in un momento anteriore a quello della presentazione del titolo.

1.6 All'atto della consegna dei moduli per assegni il Cliente è tenuto ad eleggere domicilio presso il quale la Banca sarà tenuta ad effettuare le comunicazioni prescritte dalla legge assegni (ad es. preavviso di revoca della convenzione assegno, revoca). Ogni eventuale modifica del domicilio eletto dovrà essere comunicato dal cliente alla Banca con dichiarazione presentata direttamente allo sportello presso il quale è intrattenuto il rapporto di conto corrente o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al medesimo sportello. Tali modifiche non saranno opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione e non sia trascorso un giorno lavorativo da quello di ricezione della comunicazione stessa

(1) Art. 124, R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736 (come modificato dall'art. 37, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507):

“All'atto del rilascio di moduli di assegno bancario o postale il richiedente deve dichiarare al trattario di non essere in alcun modo interdetto dall'emissione di assegni.

Il richiedente che dichiara il falso è punito, qualora vengano rilasciati uno o più moduli di assegno, con la reclusione da sei mesi a due anni”

pagamento e le coordinate bancarie. Altri dati devono essere indicati da chi emette l'assegno e sono: la data e luogo di emissione (cioè il luogo ove l'assegno è dato in pagamento); l'importo in cifre ed in lettere (la somma per la quale l'assegno è emesso); il nome del titolare del credito (beneficiario o prenditore); la firma del correntista che ha titolo ad emettere l'assegno (traente). Per incassi diretti il beneficiario sarà lo stesso correntista.

#### GIRATA:

è la firma posta sul retro dell'assegno con la quale il beneficiario ne trasferisce ad altri (giratario) la titolarità, tranne quando sul titolo è riportata la clausola "non trasferibile", in questo caso infatti l'assegno è pagabile solo al beneficiario.

La girata può essere "piena" se il beneficiario, oltre a porre la sua firma, specifica il nome della persona a cui favore gira l'assegno, oppure "in bianco" quando il beneficiario pone semplicemente la sua firma.

#### AUTORIZZAZIONE AD EMETTERE ASSEGNI:

la convenzione di assegno è l'accordo con cui la banca autorizza il correntista all'emissione degli assegni, impegnandosi a pagare, purché sul conto ce ne sia disponibilità, le somme indicate al beneficiario o successivo giratario, che lo presenta per l'incasso.

L'autorizzazione ad emettere assegni può mancare sin dall'inizio se la banca non l'ha mai concessa (ad esempio, assegno emesso su conto corrente di altro soggetto). L'autorizzazione può venire meno su revoca della banca a causa del recesso dalla convenzione d'assegno o più in generale dal conto corrente, ovvero qualora un assegno emesso non sia pagato perché privo di fondi nel momento in cui è presentato per il pagamento e non viene "regolarizzato" nei successivi 60 giorni. In quest'ultimo caso il correntista è iscritto nella Centrale d'Allarme Interbancaria (CAI), istituita con decreto legislativo n. 507/1999. Da questo momento il cliente è interdetto all'emissione di assegni e deve restituire subito tutti i libretti in suo possesso e nessuna banca o ufficio postale può rilasciargli una nuova autorizzazione prima che sia trascorso il termine di 6 mesi dall'iscrizione.

Dichiarare il falso, attestando di non essere interdetti, costituisce reato punibile con la reclusione.

Il correntista si impegna a custodire con ogni cura gli assegni ed i relativi moduli di richiesta. Se tali moduli vengono rubati o smarriti il cliente, per evitare rischi deve tempestivamente comunicare per iscritto di averne perso la disponibilità fornendo alla banca l'indicazione dei dati identificativi degli assegni. La banca, dopo tale comunicazione, provvede a bloccare il pagamento dei titoli persi o sottratti. Se sono stati rubati o smarriti assegni già emessi dal correntista, la banca gli fornisce le informazioni essenziali (anche con cartelli, avvisi, ecc.) circa le procedure da seguire (sequestro, ammortamento) per cautelarsi da illeciti utilizzi degli assegni rubati.

#### DENUNCIA:

si può sporgere denuncia, generalmente contro ignoti, ad esempio nel caso di furto del titolo.

SEQUESTRO:

per bloccare un assegno già emesso e successivamente smarrito o rubato si può chiedere il sequestro giudiziale del titolo

(occorre incaricare un avvocato).

AMMORTAMENTO:

per ottenere il pagamento di un assegno rubato, smarrito o distrutto (che non conteneva la clausola "non trasferibile") occorre che il titolo perda completamente efficacia, e che il beneficiario possa ottenere il pagamento dal traente. Ciò avviene attraverso la procedura di ammortamento. Il Presidente del Tribunale del luogo in cui l'assegno è pagabile emette, su ricorso dell'interessato, un decreto di ammortamento che, se non opposto entro 15 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, consente di ottenerne il pagamento.

EMISSIONE:

attraverso l'emissione dell'assegno, il correntista (traente) incarica la sua banca (trattaria) di pagare a favore di un terzo (beneficiario o prenditore) la somma indicata sul titolo. Se l'importo dell'assegno supera i 12.500 € l'assegno deve essere emesso inserendo la clausola di limitata circolazione: "non trasferibile", che consente l'incasso esclusivamente al beneficiario.

Una volta che l'assegno è stato integralmente compilato e firmato dal correntista è bene che sia consegnato subito al beneficiario: esso è infatti un titolo di credito perfettamente valido.

PRESENTAZIONE:

è il momento in cui il prenditore presenta l'assegno allo sportello bancario su cui è tratto, chiedendone il pagamento. Chi emette un assegno è obbligato a fare in modo che sul conto ci siano le somme sufficienti per il pagamento dell'assegno stesso. Tale disponibilità deve continuare ad esistere finché l'assegno non sia stato effettivamente pagato. La banca presso cui il correntista ha il conto, paga gli assegni solo in presenza di sufficiente disponibilità.

ACCREDITO:

è il momento in cui l'assegno viene versato sul conto per la presentazione all'incasso. Sul conto del correntista che è beneficiario dell'assegno avviene un'annotazione "a credito".

ADDEBITO:

è il momento in cui sul conto del correntista che ha emesso l'assegno avviene l'annotazione "a debito" della relativa somma. Se a causa dei prelievi o dei pagamenti con la carta Bancomat/PagoBancomat compiuti dal correntista successivamente all'emissione dell'assegno, non c'è sul conto corrente sufficiente disponibilità, la banca non paga l'assegno pur se è stato emesso in data precedente a quella dei prelievi con la carta. Se la banca riceve notizia di prelievi o pagamenti con carte di debito dopo la presentazione dell'assegno per il pagamento, ma prima dell'effettivo addebito in conto, non pagherà l'assegno se tali operazioni hanno fatto venire meno la disponibilità sul conto.

	<p>Nel caso in cui il cliente sia intestatario di più conti, se viene posto all'incasso un assegno tratto su un conto sul quale non c'è disponibilità, la banca non è tenuta al pagamento anche qualora il correntista abbia disponibilità sugli altri conti. Il correntista e gli altri eventuali intestatari del conto, possono dare incarico alla banca che un determinato assegno venga pagato con somme depositate su altro conto in essere presso la stessa banca, purché tale disposizione sia anteriore alla presentazione del titolo.</p> <p>Il cliente è tenuto a comunicare alla banca il domicilio a cui intende ricevere le comunicazioni.</p>
<p><b>Art. 2 - Addebito in conto di assegni o cambiali</b></p> <p>2.1 Il Cliente autorizza la Banca ad addebitare sul suo conto assegni o cambiali da lui tratti o emessi, ancorché recanti firme di girata illeggibili, incomplete o comunque non conformi ai requisiti di cui all'art. 11<sup>(2)</sup> della legge assegni e dell'art. 8<sup>(3)</sup> della legge cambiaria.</p> <p>(2) Art. 11, R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736: "Ogni sottoscrizione deve contenere il nome e cognome o la ditta di colui che si obbliga. E' valida tuttavia la sottoscrizione nella quale il nome sia abbreviato o indicato con la sola iniziale."</p> <p>(3) Art. 8, R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669: "Ogni sottoscrizione cambiaria deve contenere il nome e cognome o la ditta di colui che si obbliga. E' valida tuttavia la sottoscrizione nella quale il nome sia abbreviato o indicato con la sola iniziale."</p>	<p>Il cliente autorizza la banca ad addebitare sul suo conto assegni e cambiali da lui tratti e la banca stessa non è tenuta, prima di dare corso al pagamento, ad identificare i vari giratari che hanno sottoscritto il titolo sul retro, né a verificare se le relative firme siano leggibili e complete.</p>
<p><b>Art. 3 - Misure di sicurezza relative al versamento di assegni in conto</b></p> <p>3.1 Poiché, per motivi di sicurezza, le Banche provvedono a tagliare l'angolo superiore sinistro degli assegni di qualsiasi tipo e dei vaglia cambiari emessi dalla Banca d'Italia, dal Banco di Napoli e dal Banco di Sicilia ad eccezione di quelli emessi da banche estere o tratti su di esse versati dalla Clientela, il Cliente si impegna a verificare l'integrità degli assegni ricevuti, prendendo atto che la Banca non accetta i titoli di cui sopra, che risultino tagliati nell'angolo superiore sinistro.</p>	
<p><b>Art. 4 - Versamento in conto di assegni bancari e circolari</b></p> <p>4.1 L'importo degli assegni bancari e circolari è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine ed è disponibile appena decorsi i termini di disponibilità indicati nelle Condizioni Economiche (indicate nel Documento di Sintesi che costituisce parte integrante e sostanziale del realtivo contratto). La Banca potrà prorogare detti termini solo in presenza di cause di forza maggiore ivi compresi gli scioperi del personale verificatesi presso la Banca medesima e/o presso corrispondenti, anche non bancari. Di tale proroga la Banca dà pronta notizia alla Clientela, anche mediante comunicazioni impersonali (cartelli, moduli prestampati, ecc.).</p> <p>4.2 La valuta applicata all'accreditamento determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al</p>	<p><b>BANCA NEGOZIATRICE:</b> è la banca incaricata dal portatore dell'assegno di curarne l'incasso. Di norma è quella dove è acceso il suo conto corrente.</p> <p><b>BANCA TRATTARIA:</b> è lo sportello della banca ove è radicato il conto corrente a debito del quale il correntista ha tratto l'assegno e che pertanto provvede al pagamento.</p> <p><b>ASSEGNO CIRCOLARE:</b> viene emesso dalla banca a favore di una soggetto determinato per somme delle quali la banca ha già la disponibilità.</p>

<p>Cliente alcun diritto circa la disponibilità dell'importo, come stabilita al precedente paragrafo 4.1.</p> <p>4.3 Qualora tuttavia la Banca consentisse al Cliente di utilizzare anticipatamente, in tutto o in parte, tale importo prima che siano decorsi i termini di cui al precedente paragrafo 4.1 ed ancorché sull'importo sia iniziata la decorrenza degli interessi, ciò non comporterà affidamento di analoghe concessioni per il futuro. Prima del decorso di detti termini, la Banca si riserva il diritto di addebitare in qualsiasi momento l'importo dei titoli accreditati, nonché di esercitare - in caso di mancato incasso - tutti i diritti ed azioni, compresi quelli di cui all'art. 1829 cod. civ.<sup>(4)</sup>, nonché la facoltà di effettuare l'addebito in conto.</p> <p>4.4 Decorsi i termini di cui al precedente paragrafo 4.1, resta inteso comunque che la Banca trattaria - nel caso di assegni bancari o la Banca emittente nel caso di assegni circolari - mantiene il diritto, ove ne ricorrano i presupposti, di agire direttamente nei confronti del Cliente per il recupero dell'importo dei titoli indebitamente pagati.</p> <p>(4) Art. 1829, cod. civ.:  "Se non risulta una diversa volontà delle parti, l'inclusione nel conto di un credito verso un terzo si presume fatta con clausola &lt;salvo incasso&gt;. In tal caso, se il credito non è soddisfatto, il ricevente ha la scelta di agire per la riscossione o di eliminare la partita dal conto reintegrando nelle sue ragioni colui che ha fatto la remessa. Può eliminare la partita dal conto dopo aver infruttuosamente esercitato le azioni contro il debitore".</p>	<p><b><u>VERSAMENTO DI ASSEGNI:</u></b>  il cliente beneficiario di assegni (oppure il successivo prenditore, se gli assegni li ha ricevuti in girata mediante firma sul retro, in assenza della clausola "non trasferibile") può versarli sul conto corrente incaricando la sua banca di curarne l'incasso. Il correntista che versa gli assegni ricevuti in pagamento potrà utilizzarne le relative somme una volta che le stesse siano rese disponibili (ogni contratto, attraverso il rimando ai moduli allegati, prevede quale è il termine entro cui l'importo dell'assegno versato sarà disponibile sul conto). Per questo si dice che l'assegno viene accreditato "salvo buon fine".</p> <p><b><u>SALVO BUON FINE:</u></b>  è una clausola che indica che il correntista acquista la disponibilità della somma solo dopo che il titolo è stato effettivamente pagato. I termini della verifica del buon fine di un assegno sono stabiliti dal contratto (attraverso il rimando ai moduli allegati). I termini possono essere più lunghi di quelli fissati nel contratto solo se si verificano cause di forza maggiore che ne impediscono il rispetto e delle quali i clienti devono essere informati, anche mediante comunicazioni impersonali (danneggiamento del sistema informatico, calamità naturali, ecc).</p> <p><b><u>VALUTA:</u></b>  indica il giorno a partire dal quale vengono calcolati gli interessi (a debito ed a credito). I termini della valuta sono stabiliti dal contratto (attraverso il rimando ai moduli allegati allo stesso).</p> <p>La banca può, volta per volta, consentire al correntista di utilizzare le somme accreditate ma non ancora disponibili. La banca, prima che sia decorso il termine della verifica del buon fine, può addebitare l'importo precedentemente accreditato sul conto del cliente, relativamente agli assegni non pagati da chi li aveva emessi. In caso di mancanza o insufficienza di fondi, la banca che ha consentito al cliente di utilizzare le somme non ancora disponibili, ha il diritto di agire, oltre che nei confronti del cliente, anche nei confronti del debitore che non ha pagato.</p> <p>Decorsi i termini per la disponibilità, la banca (trattaria nel caso di assegni bancari) o emittente (nel caso di assegni circolari), mantiene la facoltà di agire direttamente nei confronti del suo cliente per il rimborso, qualora le somme siano state pagate indebitamente.</p>
<p><b>Art. 5 - Versamento in conto di altri titoli, effetti cartacei e documenti similari</b></p> <p>5.1 L'importo degli assegni diversi da quelli indicati nell'art. 4 (vaglia ed altri titoli similari) nonché degli effetti cartacei e documenti similari, è accreditato con riserva di verifica - e salvo buon fine - e non è disponibile prima che la Banca ne abbia effettuato la verifica o l'incasso e che dell'avvenuto incasso abbia avuto conoscenza la dipendenza accreditante.</p>	<p>Anche quando il correntista versa sul conto corrente altri ordini di pagamento diversi dall'assegno bancario o circolare (vaglia postali, cambiali) dei quali è il beneficiario, le somme accreditate non sono disponibili se non sono trascorsi i tempi di verifica del buon fine o la banca non ha avuto conoscenza dell'effettivo</p>

<p>5.2 La valuta applicata all'accreditamento determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al Cliente alcun diritto circa la disponibilità dell'importo.</p> <p>5.3 Qualora tuttavia la Banca consentisse al Cliente di utilizzare, in tutto o in parte, tale importo prima di averne effettuato l'incasso ed ancorché sull'importo sia iniziata la decorrenza degli interessi, ciò non comporterà affidamento di analoghe concessioni per il futuro.</p> <p>5.4 La Banca si riserva il diritto di addebitare in qualsiasi momento l'importo dei titoli accreditati anche prima della verifica o dell'incasso e ciò anche nel caso in cui abbia consentito al Cliente di utilizzare anticipatamente l'importo medesimo. In caso di mancato incasso, la Banca si riserva tutti i diritti ed azioni, compresi quelli di cui all'art. 1829 cod. civ. <sup>(4)</sup>, nonché la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, l'addebito in conto.</p>	<p>pagamento da parte del debitore.</p> <p><b>TITOLO:</b> significa "titolo di credito", cioè documento rappresentativo di un diritto di credito (diritto ad ottenere il pagamento di una somma). Sono titoli di credito: cambiale, tratta, vaglia cambiario, assegno bancario, assegno circolare, vaglia cambiario della Banca d'Italia, assegno di corrispondenza).</p>
<p><b>Art. 6 - Versamento in conto di assegni e effetti cambiari sull'estero</b></p> <p>6.1 In relazione al fatto che le Banche degli Stati Uniti d'America e di altri Paesi esigono dai cedenti di assegni e di effetti cambiari la garanzia del rimborso qualora, successivamente al pagamento, venga comunque contestata la regolarità formale di detti titoli o l'autenticità e la completezza di una qualunque girata apposta sugli stessi, il cedente di assegni o di effetti su detti Paesi è tenuto a rimborsarli in qualunque tempo a semplice richiesta della Banca nel caso che alla stessa pervenisse analoga domanda dal suo corrispondente o dal trattario.</p> <p>6.2 Il cedente è tenuto altresì ad accettare, a legittimazione e prova della richiesta di rimborso, i documenti idonei a tale scopo secondo la rispettiva legge estera, anche se sostitutivi del titolo di credito.</p>	<p>L'assegno o la cambiale che siano stati trasferiti per girata devono essere pagati dal traente al possessore che li presenta per l'incasso. Nel caso in cui però viene girato un titolo emesso da un correntista straniero occorre avere alcune cautele. Le banche degli Stati Uniti e di altri paesi, impongono al cedente di garantire il rimborso della somma qualora, successivamente al pagamento, sorgano contestazioni (riguardanti irregolarità formali oppure l'autenticità e la completezza di una o più firme di girata). Se tali contestazioni vengono avanzate dalla banca estera che ha pagato per conto del cliente, colui che ha girato il titolo è tenuto a rimborsare la somma.</p>
<p><b>Art. 7 - Movimentazioni del conto</b></p> <p>7.1 Salva espressa istruzione contraria e salvo che dalla natura dell'operazione emerga una diversa esigenza, tutti i rapporti di dare ed avere fra Banca e Cliente titolare del conto - ivi compresi i bonifici e le rimesse disposti da terzi a favore del Cliente medesimo - sono regolati con annotazioni sul conto stesso.</p> <p>7.2 Se il conto è cointestato verranno accreditati anche i bonifici e le rimesse indirizzati solo ad uno dei cointestatari, purché sia univoca l'indicazione del conto corrente di destinazione secondo quanto disciplinato nella Sezione III del presente contratto</p> <p>7.3 Tenuto conto che per i bonifici da eseguire negli Stati Uniti d'America o in altri Paesi in cui le Banche danno corso alle relative istruzioni facendo prevalere il codice di conto rispetto alla denominazione del beneficiario esplicitata in chiaro, qualsiasi inconveniente o danno che dovesse derivare dall'eventuale errato pagamento determinato dalla inesatta indicazione del codice da parte del Cliente resta a completo carico dello stesso. E' inoltre facoltà della Banca addebitare in ogni momento gli importi reclamati dalle Banche corrispondenti in relazione alle eventuali richieste risarcitorie alle stesse opposte dal beneficiario, nel caso di errata esecuzione degli ordini dipendente da inesatta indicazione del codice da parte del Cliente; a tal fine la Banca è tenuta a fornire al Cliente copia della richiesta di rimborso pervenuta dalle Banche corrispondenti.</p>	<p><b>BONIFICO:</b> ordine di pagamento con il quale il correntista dà istruzioni alla banca di pagare, addebitando il proprio conto corrente, una somma a favore di un terzo indicandone le coordinate bancarie.</p> <p>Poiché nei pagamenti all'estero tramite bonifico l'errata indicazione del codice di conto, pur in presenza di una corretta denominazione del beneficiario, può determinare un errore nel pagamento, qualsiasi inconveniente determinato da tale inesatta indicazione resta a carico del correntista. In relazione a ciò, in presenza di una richiesta di rimborso o di risarcimento proveniente da una corrispondente estera, la banca può addebitare al suo correntista gli importi richiesti fornendo copia della richiesta di rimborso.</p> <p>Se il conto è cointestato, vengono accreditati sul conto anche i bonifici intestati ad uno solo dei cointestatari.</p>

<p><b>Art. 8 - Utilizzabilità del conto corrente per operazioni in euro o in divisa estera</b></p> <p>8.1 Qualora la Banca consenta di utilizzare il conto anche per operazioni da effettuarsi in valuta estera diversa da quella di denominazione del conto, ai sensi del Decreto del Ministero del Commercio con l'Estero del 27.04.1990, il Cliente può eseguire i versamenti in una qualsiasi delle valute concordate (una tra le seguenti: dollaro USA, dollaro canadese, corona danese, corona norvegese, corona svedese, franco svizzero, lira sterlina, yen giapponese, dollaro australiano) ed il relativo controvalore viene accreditato in conto, previa conversione in euro - o nella valuta pattuita - al cambio corrente pubblicizzato<sup>(5)</sup> dalla Banca alla data di esecuzione della disposizione per le banconote e le divise estere. Con analoghe modalità sono accreditati in conto i bonifici e le rimesse disposti da terzi a favore del Correntista, in una qualsiasi delle valute sopra indicate e sono altresì regolate tutte le disposizioni in valuta estera impartite dal Cliente con qualsiasi mezzo, ivi compresi gli assegni. Tutte le disposizioni del Correntista, impartite dal Cliente con qualsiasi mezzo, ivi compresi gli assegni, a valere sul conto ed espresse in una delle valute sopra indicate, sono addebitate in conto, previa conversione in euro al cambio corrente alla data dell'esecuzione della disposizione, rispettivamente per le banconote e le divise estere.</p> <p>8.2 Il Cliente si obbliga a non apporre la clausola "effettivo" di cui all'art. 1279 cod. civ.<sup>(6)</sup> sulle disposizioni con qualsiasi mezzo impartite, ivi compresi gli assegni, a valere sul conto ed espresse in una delle valute sopra indicate. In caso di inadempimento di tale obbligo, qualora la disposizione impartita comporti per la Banca pagamenti per cassa, la stessa non è tenuta a darvi corso. Pertanto, ove il beneficiario della disposizione non accetti modalità di pagamento alternative, la Banca rifiuterà l'esecuzione della predetta disposizione, restando a carico del Cliente ogni connessa conseguenza. Per ogni conversione vengono addebitate al Correntista, oltre quanto previsto dall'articolo 7 (movimentazioni del conto) della presente sezione, le commissioni di rinegoziazione rese note mediante gli avvisi esposti nelle filiali della Banca aperte al pubblico.</p> <p>(5) Il cambio corrente pubblicizzato è quello riportato nel c.d. "cartello cambi" adottato in conformità delle vigenti disposizioni in tema di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari.</p> <p>(6) Art. 1279, cod. civ.  "La disposizione dell'articolo precedente non si applica, se la moneta non avente corso legale nello Stato è indicata con la clausola "effettivo" o altra equivalente, salvo che alla scadenza dell'obbligazione non sia possibile procurarsi tale moneta".</p>	<p>La banca può consentire che il correntista effettui operazioni in valuta estera, diversa da quella in cui è denominato il conto (es. dollaro USA, dollaro canadese, corona danese, corona norvegese, corona svedese, franco svizzero, lira sterlina, yen giapponese, dollaro australiano). Il cambio viene calcolato con riferimento al valore dell'euro al momento in cui viene eseguita la disposizione.</p> <p>La banca non è tenuta all'esecuzione di ordini di pagamento in moneta estera disposti dal cliente con la clausola "effettivo" per cui la somma deve essere pagata solo nella moneta estera stabilita. Qualora il beneficiario non accetti modalità di pagamento alternative, la banca, in presenza di tale clausola, rifiuterà l'esecuzione della disposizione e resteranno a carico del cliente le eventuali conseguenze. Il cliente, pagherà, per ogni conversione valutaria, le commissioni di rinegoziazione</p>
<p><b>Art. 9<sup>(7)</sup> - Chiusura periodica del conto e regolamento degli interessi, commissioni e spese</b></p> <p>9.1 I rapporti di dare e avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con identica periodicità, così come determinato nelle Condizioni Economiche (indicate nel Documento di Sintesi che costituisce parte integrante e sostanziale del realtivo contratto), portando in conto, con valuta "data di regolamento" dell'operazione, gli interessi, le commissioni e le spese ed applicando le trattenute fiscali di legge. Il saldo risultante dalla chiusura periodica così calcolato produce interessi secondo le medesime modalità.</p>	<p>La banca, che effettua sul conto del correntista operazioni di "addebito" e di "accredito", provvede alla chiusura periodica del conto. Il termine della chiusura è stabilito dal contratto. Al momento della chiusura periodica la banca effettua il calcolo degli interessi, delle commissioni, delle spese ed applica le trattenute fiscali di legge. Il saldo risultante produce interessi secondo le stesse modalità</p> <p>Quando avviene la chiusura definitiva del conto</p>

<p>9.2 Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto produce interessi nella misura pattuita; su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.</p> <p>9.3 Gli assegni pagati dalla Banca vengono addebitati sul conto del Cliente con la valuta pattuita.</p> <p>(7) Art. 2 delibera CICR 9 febbraio 2000  “Nel conto corrente l’accredito e l’addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità.  Nell’ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.  Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto corrente può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”  Art. 6 delibera CICR 9 febbraio 2000  “I contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l’entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infraannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto”</p>	<p>corrente, sulla somma che costituisce il saldo definitivo del conto si calcolano gli interessi nella misura concordata nel contratto, su questi interessi cessa il meccanismo di capitalizzazione periodica.</p> <p>Gli assegni pagati dalla banca vengono addebitati sul conto del cliente con la valuta stabilita dal contratto (attraverso il rimando ai moduli allegati).</p>
<p><b>Art. 10 - Conto non movimentato</b></p> <p>10.1 Qualora il conto non abbia avuto movimenti da oltre un anno e presenti un saldo creditore non superiore a Euro 258,23, la Banca cessa di corrispondere gli interessi, di addebitare le spese di gestione del conto corrente e di inviare l'estratto conto e il documento di sintesi.</p> <p>10.2 Ai fini del paragrafo precedente non si considerano movimenti, ancorché compiuti nel corso dell'anno ivi previsto, né le disposizioni impartite da terzi, né le operazioni che la Banca effettua d'iniziativa (quali, ad esempio, l'accredito di interessi ed il recupero di spese) ovvero in forza di prescrizioni di legge o amministrative.</p>	
<p><b>Art. 11 - Approvazione dell'estratto conto ed invio del documento di sintesi</b></p> <p>11.1 L'invio degli estratti conto, ad ogni chiusura contabile, sarà effettuato dalla Banca, entro il termine di giorni 30 dalla data di chiusura, anche in adempimento degli obblighi di cui all'art. 1713<sup>(8)</sup> cod. civ.</p> <p>11.2 Salvo quanto previsto al successivo paragrafo 11.3, trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento degli estratti conto senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, gli estratti conto si intenderanno senz'altro approvati dal Cliente.</p> <p>11.3 Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite, il Cliente può esigere la rettifica di tali errori od omissioni nonché l'accredito con pari valuta degli importi erroneamente addebitati od omessi entro il termine di prescrizione ordinaria decorrente dalla data di ricevimento dell'estratto conto; siffatta rettifica od accredito è fatta senza spese per il Cliente. Entro il medesimo termine di prescrizione ed a decorrere dalla data di invio dell'estratto, la Banca può ripetere quanto dovuto per le stesse causali e per indebiti accreditamenti.</p> <p>11.4 Salvo quanto disposto in precedenza ai paragrafi 11.2 e 11.3 e alla sezione III del Contratto, gli eventuali reclami in merito alle operazioni effettuate dalla Banca per conto del Cliente dovranno essere fatti da questi dal momento in cui sia in possesso della comunicazione di esecuzione, per lettera o telegramma, a seconda che l'avviso gli sia stato dato per lettera o telegramma. Trascorsi 30 giorni, l'operato della</p>	<p>Salvo quanto previsto dal paragrafo successivo, l'estratto conto che la banca invia periodicamente al correntista con le annotazioni dei movimenti di conto dell'ultimo periodo, si ritiene approvato nel termine perentorio di 60 giorni dalla data del ricevimento salvo che il correntista non inoltri alla banca un reclamo scritto.</p> <p>Se c'è stato un errore nelle contabilizzazioni a credito e/o debito, un errore di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite, il cliente o la banca possono ottenerne la correzione entro 10 anni dalla data di ricevimento dell'estratto conto.</p> <p>Salvo quanto previsto dal paragrafo 11.2 e 11.3, quando il correntista incarica la banca di effettuare un'operazione per suo conto la banca deve dargli comunicazione dell'effettivo adempimento dell'incarico. L'eventuale reclamo del correntista in relazione alle operazioni eseguite dalla banca deve avvenire entro il termine fissato dal contratto. Se la contestazione non perviene entro il termine pattuito, nessuna rimostranza potrà più essere mossa dal correntista.</p>

<p>Banca si intenderà approvato.</p> <p>11.5 Indipendentemente dalla periodicità di invio dell’estratto conto, il documento di sintesi verrà inviato dalla banca almeno una volta all’anno.</p> <p>(8) Art. 1713, cod. civ.:  “Il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato e rimettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato.  La dispensa preventiva all’obbligo di rendiconto non ha effetto nei casi in cui il mandatario deve rispondere per dolo o colpa grave”.</p>	
<p><b>Art. 12 - Compensazione e pagamento di assegni</b></p> <p>12.1 Qualora la Banca si avvalga della compensazione di legge di cui all'art. 11, paragrafo 1 (Compensazione), delle condizioni generali relative al rapporto Banca - Cliente, essa non è tenuta a pagare gli assegni tratti o presentati con data posteriore alla stessa, nei limiti in cui, per effetto dell'intervenuta compensazione, sia venuta meno la provvista.</p> <p>12.2 Qualora la Banca operi la compensazione per crediti non liquidi ed esigibili, prevista dall'art. 11, paragrafo 2 (Compensazione), delle condizioni generali relative al rapporto Banca - Cliente, essa non è tenuta a pagare - nei limiti in cui sia venuta meno la provvista - gli assegni tratti o presentati con data posteriore al ricevimento da parte del Cliente della comunicazione dell'intervenuta compensazione.</p> <p>12.3 Nei casi previsti dai paragrafi precedenti, il Cliente è tenuto a costituire immediatamente i fondi necessari per il pagamento degli assegni tratti con data anteriore all'intervenuta compensazione, dei quali non sia ancora spirato il termine di presentazione, sul conto o sui conti a debito dei quali la compensazione medesima si è verificata e nei limiti in cui quest'ultima abbia fatto venire meno la disponibilità</p> <p>12.4 Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conti intestati a più persone.</p>	
<p><b>Sezione III -SERVIZI DI PAGAMENTO</b></p>	<p><b>CONTRATTO SPIEGATO</b></p>
<p><b>Art. 1 - Ambito di applicazione</b></p> <p>1.1 La presente Sezione, unitamente a ciascun contratto per l'erogazione di un Servizio di Pagamento, disciplina termini, condizioni e conseguenti diritti e obblighi del Cliente e della Banca connessi all'erogazione di uno o più Servizi di Pagamento e all'effettuazione di future operazioni di pagamento disposte in esecuzione del contratto.</p> <p>1.2 Per Servizi di Pagamento si intende ogni attività come meglio descritta nell'Allegato del Contratto che ne forma parte integrante e sostanziale o nei singoli contratti per l'erogazione di un Servizio di pagamento, che consente al Cliente di disporre pagamenti a favore di beneficiari o ricevere pagamenti da terzi. L'Allegato del Contratto che ne forma parte integrante e sostanziale non ha carattere esaustivo nell'elencazione dei Servizi di Pagamento, la Banca si riserva infatti la facoltà di estendere le norme di cui alla presente Sezione ad altri Servizi di Pagamento che dovesse di tempo in tempo offrire alla propria Clientela.</p> <p>1.3 Fatto salvo quanto indicato al successivo 1.4., le</p>	<p>Il 1 marzo 2010 è entrato in vigore il Dlgs. 11/2010 di recepimento della nuova Direttiva “PSD” (Direttiva Payment Services Directive 2007/64/CE) che si propone di armonizzare il mercato dei servizi di pagamento, di garantire un maggiore livello di trasparenza informativa e di assicurare ai clienti una maggiore tutela.</p> <p>La PSD si applica a tutti i servizi di pagamento (bonifici, carte di debito e di credito, versamenti e prelievi, disposizioni di incasso ecc...) in Euro e nelle altre valute ufficiali degli Stati Membri dell'Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo, da e verso paesi UE e SEE (1), esclusi i servizi che si basano su titoli cartacei (assegni, effetti cambiari, ecc.).</p> <p>Si tratta di un ulteriore passo verso la creazione di un unico mercato dei servizi bancari e finanziari nell'Unione Europea.</p> <p>La Direttiva “PSD” definisce le regole generali ed uniformi che tutte le Banche operanti negli Stati</p>

<p>disposizioni della presente Sezione si applicano ai Servizi di Pagamento che soddisfano entrambe le seguenti condizioni:</p> <p>1.3.1. anche il prestatore di Servizi di Pagamento dell'altro soggetto coinvolto nell'effettuazione di un Servizio di Pagamento o di una determinata operazione di pagamento (se diverso dalla Banca) è situato nella Comunità Europea e</p> <p>1.3.2. il servizio o operazione di pagamento è prestata in Euro o nella valuta ufficiale di uno stato membro della Comunità Europea non appartenente all'area dell'euro o di uno stato appartenente allo Spazio Economico Europeo.</p> <p>1.4 Il successivo articolo 7 (Data valuta e disponibilità dei fondi) si applica a tutti i Servizi di Pagamento e alle relative operazioni di pagamento disposte o ricevute dal Cliente in Euro o nella valuta ufficiale di uno stato membro della Comunità Europea non appartenente all'area dell'Euro.</p> <p>1.5 Le disposizioni contenute negli articoli 14 (Informazioni relative alle operazioni di pagamento disposte in esecuzione del presente contratto) e 16 (Spese) della presente Sezione si applicano a tutti i Servizi di Pagamento e alle connesse operazioni di pagamento offerte sul territorio della Repubblica Italiana.</p> <p>1.6 Le disposizioni contenute nella presente Sezione dovranno essere applicate a ciascun Servizio di Pagamento regolato da un Contratto per l'Erogazione di un Servizio di Pagamento. In particolare, il Cliente prende atto che se uno o più Contratti per l'Erogazione di un Servizio di Pagamento contengono disposizioni non compatibili, in tutto o in parte, con il presente Contratto, le disposizioni del relativo contratto per l'Erogazione di un Servizio di Pagamento prevarranno su quelle della presente Sezione che dovranno pertanto considerarsi non applicabili.</p>	<p>Membri devono rispettare per legge nel fornire i servizi di pagamento ai cittadini.</p> <p>Si riportano alcune definizioni utili al riguardo.</p> <p><u>Unione Europea</u>: indica il soggetto politico a carattere sopranazionale che comprende 27 paesi membri, tra cui l'Italia.</p> <p><u>Zona Euro</u>: è l'insieme degli Stati membri dell'Unione Europea che adotta l'euro come valuta ufficiale.</p> <p><u>Spazio Economico Europeo</u>: nato il 1 gennaio 1994, è formato dall'Unione Europea e da alcuni paesi EFTA (Islanda, Liechtenstein e Norvegia).</p> <p><u>Cliente consumatore</u>: si intende la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.</p> <p><u>Cliente microimpresa</u>: impresa che occupa meno di 10 addetti e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore ai 2 milioni di Euro.</p> <p><u>Cliente al dettaglio</u>: si intende consumatore, ente senza scopo di lucro, persona o persone fisiche che svolgono attività commerciale, professionale o artigianale, microimprese.</p> <p><u>Cliente non al dettaglio</u>: impresa che occupa più di 10 addetti e realizza un fatturato annuo o totale di bilancio annuo superiore ai 2 milioni di euro.</p> <p><u>Data contabile</u>: rappresenta il momento in cui viene effettivamente eseguita la registrazione dell'operazione.</p> <p><u>Data valuta</u>: è la data da cui decorrono gli interessi sull'importo dell'operazione.</p> <p><u>Data disponibilità</u>: indica il giorno a partire dal quale la somma di denaro accreditata può essere effettivamente utilizzata per pagamenti o prelievi.</p>
<p><b>Art. 2 – Consenso</b></p> <p>2.1 L'ordine ad eseguire una operazione di pagamento o una serie di operazioni di pagamento si intende autorizzato quando il Cliente manifesta il proprio consenso nella forma e secondo la procedura di cui all'Allegato al Contratto che ne forma parte integrante e sostanziale nonché nella forma e secondo le procedure concordate nei singoli Contratti per l'Erogazione di un Servizio di Pagamento. In assenza del consenso manifestato secondo quanto sopra indicato l'operazione di pagamento non può considerarsi autorizzata.</p> <p>2.2 Il consenso ad eseguire un'operazione di pagamento o una serie di operazioni di pagamento può essere revocato dal Cliente nella forma, secondo la procedura di cui all'Allegato al contratto che ne forma parte integrante e sostanziale nonché entro i limiti temporali (c.d. "cut off") indicati nella Sezione condizioni economiche (indicate nel documento di sintesi che costituisce parte integrante e sostanziale del relativo contratto) nonché nella forma e secondo le procedure</p>	<p>Ogni operazione di pagamento deve essere autorizzata dal Cliente, con le modalità e con le tempistiche che vengono descritte nell'Allegato al contratto o che vengono descritte nei singoli contratti che regolano i servizi di pagamento (carte di credito, Internet Banking, bancomat ecc...)</p> <p>La possibilità per il Cliente di revocare l'autorizzazione data ad eseguire un'operazione di pagamento è soggetta alle limitazioni previste nell'Allegato al Contratto e nei singoli Contratti di pagamento. Il Cliente può validamente revocare un ordine di pagamento solo se la revoca rispetta le forme indicate e perviene alla Banca entro gli orari stabiliti.</p>

<p>e tempistiche concordate nei singoli contratti per l'erogazione di un Servizio di Pagamento.</p>	
<p><b>Art. 3 - Ricezione di un ordine di pagamento</b></p> <p>3.1. Il momento della ricezione di un ordine ad eseguire una operazione di pagamento è quello in cui l'ordine, trasmesso direttamente dal Cliente pagatore o indirettamente dal beneficiario o per il suo tramite, è ricevuto dalla Banca.</p> <p>3.2. Il Cliente prende atto che:</p> <p>3.2.1 se l'Ordine di Pagamento è ricevuto dalla Banca in un giorno diverso da una Giornata Lavorativa così come di seguito definita; e/o</p> <p>3.2.2. se l'Ordine di Pagamento è ricevuto dalla Banca dopo il limite temporale stabilito (c.d. "cut-off") nella Sezione condizioni economiche del Contratto (indicate nel documento di sintesi che costituisce parte integrante e sostanziale del relativo contratto) ovvero nei singoli Contratti per l'Erogazione di un Servizio di pagamento tale Ordine di Pagamento si intende ricevuto dalla Banca nella prima Giornata Lavorativa successiva al giorno di effettiva ricezione.</p> <p>3.3. Per Giornata Lavorativa si intendono tutti i giorni in cui risultano aperte le aziende di credito in Italia e contemporaneamente risulta attivo il sistema interbancario di regolamento lordo (Target) dei paesi aderenti all'Unione Monetaria Europea.</p> <p>3.4. Un Ordine di Pagamento si considera ricevuto dalla Banca il giorno convenuto se il Cliente Pagatore e la Banca concordano che l'esecuzione dell'Ordine di Pagamento sia avviata (data esecuzione):</p> <p>(a) in un giorno determinato;</p> <p>(b) all'esito di un periodo determinato; o</p> <p>(c) in un determinato giorno in cui il Cliente Pagatore mette i fondi a disposizione della Banca.</p> <p>Se il giorno determinato per la ricezione di un Ordine di Pagamento non coincide con una Giornata Lavorativa, l'Ordine di Pagamento si considera ricevuto nella Giornata Lavorativa immediatamente successiva al giorno convenuto tra il Cliente e la Banca.</p> <p>3.5 Qualora l'ordine di pagamento rechi entrambe le diciture "data esecuzione" e "valuta banca beneficiario" la banca non terrà conto della data di esecuzione, che si riterrà come non apposta</p>	<p>Viene definito quale è il momento in cui un ordine di pagamento si intende ricevuto dalla banca in quanto, da questo momento, decorrono i tempi di esecuzione delle operazioni di pagamento, le date valuta e le date di disponibilità dei fondi.</p> <p>Stabilire il momento di ricezione dell'ordine è particolarmente importante quando il Cliente dispone ordini di pagamento utilizzando i servizi di banca virtuale.</p> <p>La giornata lavorativa è il giorno in cui l'intermediario del pagatore o del beneficiario, coinvolto nell'esecuzione di un'operazione di pagamento, è operativo per eseguire l'operazione stessa.</p> <p>Per Banca del Piemonte si intendono tutti i giorni in cui risultano aperte le aziende di credito in Italia e contemporaneamente risulta attivo il sistema interbancario di regolamento lordo (Target) dei paesi aderenti all'Unione Monetaria Europea.</p> <p>Se l'ordine non perviene in una giornata lavorativa, lo stesso si intende ricevuto la giornata lavorativa immediatamente successiva (ad es. ordine ricevuto sabato, l'ordine si intende ricevuto il lunedì successivo).</p>
<p><b>Art. 4. Revocabilità dell'ordine di pagamento</b></p> <p>4.1 Fatto salvo quanto ai successivi paragrafi 4.2., 4.3, 4.4. l'ordine ad eseguire una operazione di pagamento non può più essere revocato dal Cliente una volta che lo stesso sia stato ricevuto dalla banca.</p> <p>4.2 Se la Banca e il Cliente hanno concordato che l'esecuzione di un Ordine di Pagamento sia avviata in un giorno determinato, all'esito di un periodo determinato o il giorno in cui Cliente Pagatore abbia messo i fondi a disposizione della Banca o con data valuta banca beneficiario prefissata, il Cliente potrà revocare l'ordine entro la fine della Giornata Lavorativa precedente il giorno concordato.</p> <p>4.3 Se l'Operazione di Pagamento è disposta su iniziativa o per il tramite del beneficiario, il Cliente non potrà revocare l'Ordine di Pagamento dopo averlo trasmesso al beneficiario o avergli comunicato il consenso ad effettuare l'Operazione di Pagamento interessata.</p> <p>4.4 In caso di addebito diretto, il Cliente potrà revocare l'Ordine di Pagamento entro la chiusura della Giornata</p>	<p>L'ordine impartito dal cliente per l'esecuzione di un'operazione di pagamento può essere revocato solo nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Operazione disposta con data di esecuzione prefissata: revoca consentita fino al giorno prima;</li> <li>• Addebito diretto: revoca consentita entro il giorno precedente a quello concordato per l'addebito;</li> </ul> <p>L'ordine di revoca deve avere la stessa forma o seguire la stessa procedura rispettata per l'invio dell'ordine stesso.</p> <p>Qualora la Banca decida in ogni caso di accettare la revoca di un ordine di pagamento dopo il termine previsto, la Banca potrà addebitare le relative spese al Cliente.</p> <p>In caso di operazione disposta su iniziativa del Cliente beneficiario, ad esempio R.I.D. per il pagamento di utenze, il Cliente pagatore potrà revocare l'ordine di</p>

<p>Lavorativa precedente il giorno concordato tra Cliente Pagatore e Banca per l'addebito dei fondi.</p> <p>4.5 La Banca si riserva il diritto di accettare, a sua insindacabile giudizio, revocando di ordini di pagamento anche successivamente ai termini di cui ai precedenti paragrafi. In tal caso la Banca potrà addebitare al Cliente le spese sostenute per la revoca.</p> <p>Nei casi di cui ai paragrafi 4.3 e 4.4, qualora la Banca intenda accettare la revoca successivamente al decorso dei termini di revocabilità, per la revoca dell'ordine sarà necessario anche il consenso del beneficiario.</p> <p>4.6 Un Ordine di Pagamento deve essere revocato con la stessa forma e procedura prevista per la trasmissione del relativo Ordine di Pagamento. In ogni caso la revoca deve risultare da un documento cartaceo firmato dal Cliente o, ove applicabile, deve essere documentata con una stampa della visualizzazione telematica che conferma la presa in carico della revoca dell'Ordine di Pagamento da parte della Banca, fatto salvo quanto eventualmente diversamente disciplinato dai singoli contratti per l'erogazione di un Servizio di Pagamento</p>	<p>addebito solo fino al momento in cui non abbia manifestato il consenso ad effettuare l'operazione o l'ordine non sia stato trasmesso al beneficiario.</p> <p>Se il Cliente ha concordato con la Banca un giorno prestabilito per effettuare un addebito diretto, avrà facoltà di revocare tale ordine entro il giorno precedente a quello prestabilito.</p>
<p><b>Art. 5 - Rifiuto degli ordini di pagamento</b></p> <p>5.1 La Banca può rifiutare di dare esecuzione ad un Ordine di Pagamento se:</p> <p>(a) l'Ordine di Pagamento non presenta i requisiti previsti dal presente contratto e/o dal relativo contratto per l'Erogazione del Servizio di Pagamento ivi incluso il caso in cui sul conto corrente non siano disponibili in tutto o in parte i fondi per eseguire l'Ordine di Pagamento e per sostenere le relative spese;</p> <p>(b) l'esecuzione è contraria a norme nazionali o comunitarie (ivi espressamente inclusi i casi in cui la Banca è tenuta ad ottemperare ad un provvedimento della pubblica autorità);</p> <p>(c) il rifiuto è consentito da norme di legge o regolamentari.</p> <p>5.2 In ogni caso, un Ordine di Pagamento legittimamente rifiutato si considera come non ricevuto dalla Banca.</p> <p>5.3 Se la Banca rifiuta di eseguire un Ordine di Pagamento, il Cliente ha diritto di ricevere via e-mail, fax telefono o altra comunicazione elettronica (ad es., comunicazione via web, sms) con la massima sollecitudine e, in ogni caso, entro i Termini Massimi di Esecuzione dell'Operazione di Pagamento previsti dall'Articolo 6 (Tempi massimi di esecuzione), le seguenti informazioni:</p> <p>(a) l'avvenuto rifiuto di un Ordine di Pagamento;</p> <p>(b) le motivazioni del rifiuto, se non sussistono ragioni che impongono alla Banca di non portare tali motivazioni a conoscenza del Cliente;</p> <p>(c) la procedura per correggere gli eventuali errori materiali che hanno determinato il rifiuto dell'Ordine di Pagamento, se tali errori possono essere corretti.</p> <p>5.4 Il Cliente accetta che la Banca gli addebiti le spese sostenute per la notifica del legittimo rifiuto di un Ordine di Pagamento.</p> <p>5.5. La Banca non effettua, in tutto o in parte, la comunicazione prevista dal Paragrafo 5.3. se tale comunicazione è contraria a norme nazionali o comunitarie.</p> <p>5.6. Il Cliente prende atto che, se non sono disponibili sul conto corrente i fondi (comprensivi di eventuali spese) per dare corso all'Ordine di Pagamento, la Banca può sospendere l'esecuzione dell'Ordine di Pagamento e considerarlo ricevuto nella giornata Lavorativa in cui saranno disponibili sul conto corrente fondi sufficienti per eseguire l'operazione.</p>	<p>L'ordine di pagamento può essere rifiutato dalla banca se:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Non presenta i requisiti previsti dal contratto;</li> <li>- L'esecuzione è contraria alla legge</li> </ul> <p>In caso di rifiuto ad eseguire l'ordine, la Banca deve comunicarlo tempestivamente al Cliente (es. via sms, e-mail o telefonata), informandolo anche delle motivazioni per le quali la Banca rifiuta di eseguire tale ordine. Le spese per tale comunicazione saranno addebitate al Cliente.</p> <p>L'esecuzione dell'ordine di pagamento può essere sospesa anche in caso di mancanza totale o parziale di fondi sul conto corrente di addebito.</p>

<p><b>Art. 6 - Tempi massimi di esecuzione</b></p> <p>6.1. Le disposizioni contenute nel presente articolo 6 si applicano unicamente alle operazioni di pagamento:  (a) in Euro; o  (b) transfrontaliere che comportano un'unica conversione tra la valuta ufficiale di uno Stato membro della Comunità Europea non appartenente all'Area dell'Euro e l'Euro, se vengono effettuate in Euro e la conversione valutaria ha luogo nello Stato membro della Comunità Europea non appartenente all'Area dell'Euro.</p> <p>6.2. Il Cliente Pagatore ha il diritto che l'importo di un'Operazione di Pagamento sia accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario entro la Chiusura della Giornata Lavorativa successiva a quella in cui la Banca ha ricevuto l'Ordine di Pagamento in conformità all'Articolo 3 (Ricezione di un ordine di pagamento) della presente Sezione.</p> <p>6.3. Il Cliente Beneficiario, se l'Operazione di Pagamento è disposta su sua iniziativa o per il suo tramite, ha diritto che il relativo Ordine di Pagamento sia trasmesso dalla Banca al prestatore di Servizi di Pagamento del soggetto pagatore nei termini indicati al precedente paragrafo 6.2. Nel caso di addebiti diretti, la Banca deve trasmettere l'Ordine di Pagamento ricevuto dal Cliente Beneficiario o per il suo tramite in tempo utile a consentire l'effettuazione dell'Operazione di Pagamento entro la data convenuta tra Cliente Beneficiario e il soggetto pagatore.</p> <p>6.4. Il Cliente prende espressamente atto che la Banca può sempre eseguire le Operazioni di Pagamento entro un termine più breve dei termini massimi di esecuzione previsti dai precedenti Paragrafi del presente articolo.</p>	<p>Vengono definiti i tempi massimi entro i quali la banca è tenuta ad eseguire l'ordine di pagamento.</p> <p>Una disposizione di pagamento deve pervenire alla Banca del beneficiario entro la giornata lavorativa immediatamente successiva in cui la banca del pagatore ha ricevuto l'ordine di pagamento.</p> <p>Se l'operazione di pagamento è stata disposta su iniziativa del Cliente Beneficiario, es. RID, il Beneficiario medesimo ha diritto che l'ordine sia trasmesso alla banca del pagatore entro la giornata lavorativa immediatamente successiva a quella in cui l'ordine stesso è stato impartito.</p> <p>La banca del Cliente pagatore, in caso di addebiti diretti, deve trasmettere l'ordine ricevuto in modo da permettere che l'operazione venga effettuata entro la data stabilita tra Beneficiario e Pagatore.</p>
<p><b>Art. 7 - Data valuta e disponibilità dei fondi</b></p> <p>7.1 L'importo di un'Operazione di Pagamento accreditato sul conto corrente del Cliente Beneficiario non può avere Data Valuta successiva alla Giornata Lavorativa in cui i fondi sono accreditati sul conto della Banca.</p> <p>7.2. L'importo di un'Operazione di Pagamento deve essere reso disponibile sul conto corrente del Cliente Beneficiario non appena i fondi sono accreditati sul conto della Banca.</p> <p>7.3 L'importo di un Operazione di Pagamento addebitato sul conto corrente del Cliente Pagatore non può avere Data Valuta precedente alla Giornata Lavorativa in cui è effettivamente addebitato.</p> <p>7.4 Nel caso di versamento di contanti sul conto corrente nella valuta in cui il conto corrente è denominato, i fondi avranno Data Valuta e saranno disponibili nella medesima Giornata Lavorativa in cui sono ricevuti dalla Banca.</p> <p>7.5. Il presente articolo non si applica nel caso di rettifica di operazioni di pagamento non autorizzate o eseguite in modo inesatto o nel caso in cui siano intervenuti errori che ne abbiano impedito la corretta esecuzione.</p>	<p>Non è più possibile effettuare operazioni di pagamento con valuta antergata o postergata e pertanto:</p> <p>a) in caso di un'operazione di pagamento a credito del Cliente, il calcolo degli interessi a credito del cliente deve decorrere dallo stesso giorno in cui i fondi sono nella disponibilità del Cliente;</p> <p>b) i fondi devono essere messi a disposizione del Cliente non appena ricevuti dalla Banca;</p> <p>c) in caso di un'operazione di pagamento a debito del Cliente, la data valuta dovrà essere contestuale alla data di esecuzione.</p> <p>Qualora il Cliente effettui un versamento in contanti sul proprio conto corrente, i fondi devono essere messi a disposizione del Cliente lo stesso giorno in cui sono ricevuti dalla Banca e il calcolo degli interessi a credito del Cliente deve decorrere dallo stesso giorno in cui i fondi sono nella disponibilità del Cliente.</p> <p>Le disposizioni precedenti non si applicano se l'operazione di pagamento è stata rettificata perché non autorizzata o eseguita in modo inesatto oppure si siano verificati degli errori che ne hanno ostacolato la regolare esecuzione.</p>
<p><b>Art. 8 - Identificativo Unico</b></p> <p>8.1 L'Identificativo Unico è la combinazione di lettere,</p>	<p>Affinché l'Operazione di pagamento richiesta sia</p>

<p>numeri o simboli che identifica con chiarezza ciascun utilizzatore di servizi di pagamento e/o il loro conto di pagamento e/o l'Operazione di Pagamento di cui si richiede l'esecuzione.</p> <p>8.2. Il Cliente deve fornire alla Banca - nel momento in cui trasmette un Ordine di Pagamento - l'Identificativo Unico del beneficiario a favore del quale richiede che l'operazione debba essere eseguita e/o dell'Operazione di Pagamento, accompagnato, nel caso di bonifico in partenza, dal codice BIC (Bank Identifier Code) e dal nome completo della Banca.</p> <p>8.3. La Banca è tenuta ad eseguire l'Operazione di Pagamento in conformità all'Identificativo Unico fornito dal Cliente.</p> <p>8.4. L'Operazione di Pagamento si ritiene eseguita correttamente se conforme all'Identificativo Unico.</p> <p>8.5. Se il Cliente fornisce alla Banca informazioni ulteriori rispetto all'Identificativo Unico, la Banca non è tenuta a verificare tali ulteriori informazioni ed è responsabile unicamente per l'esecuzione dell'Operazione di Pagamento in conformità all'Identificativo Unico.</p> <p>8.6. Se il Cliente ha fornito alla Banca un Identificativo Unico inesatto, la Banca non è responsabile per la mancata esecuzione o per l'esecuzione inesatta dell'Operazione di Pagamento e non si applica l'Articolo 9 (Mancata o inesatta esecuzione di una Operazione di Pagamento). Tuttavia, in tale caso, la Banca si adopera - per quanto ragionevolmente possibile - per recuperare i fondi trasferiti in modo inesatto.</p> <p>8.7. Il Cliente prende atto ed accetta che la Banca potrà addebitare al Cliente le spese sostenute per il recupero dei fondi trasferiti in base ad un Identificativo Unico non corretto.</p>	<p>eseguita, è essenziale che il Cliente fornisca l'Identificativo Unico, che è la sequenza di lettere, numeri o simboli che identifica con sicurezza ciascun utilizzatore di servizi di pagamento e/o il loro conto di pagamento e/o l'Operazione di Pagamento di cui si richiede l'esecuzione.</p> <p>Ad esempio, in caso di bonifici, l'Identificativo Unico è rappresentato dall'IBAN che consiste in:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- due lettere rappresentanti la nazione (IT per Italia);</li> <li>- due cifre di controllo o CIN europeo;</li> <li>- il codice BBAN nazionale.</li> </ul> <p>Per l'Italia il codice IBAN è lungo 27 caratteri. L'IBAN è dedotto dal numero di conto corrente interno della Banca e identifica univocamente un conto corrente a livello mondiale.</p> <p>La Banca è liberata da qualsiasi responsabilità se esegue l'operazione di pagamento in conformità all'Identificativo Unico fornito dal Cliente.</p> <p>Se l'Identificativo Unico manca o è inesatto, l'operazione potrebbe non essere eseguita o non essere eseguita correttamente senza che ciò comporti responsabilità per la banca che potrà anche addebitare al Cliente le spese per recuperare i fondi oggetto dell'operazione.</p>
<p><b>Art. 9 - Mancata o inesatta esecuzione di una operazione di pagamento</b></p> <p>9.1. Un'Operazione di pagamento è considerata non eseguita o eseguita in modo inesatto se l'esecuzione non è conforme alle disposizioni della presente Sezione e/o all'ordine e alle istruzioni di pagamento impartite dal Cliente, ivi espressamente incluso l'Identificativo Unico.</p> <p>9.2. Il Cliente prende atto ed accetta che non è considerata come eseguita "in modo inesatto" o "non eseguita" l'operazione di pagamento non effettuata dalla Banca per assenza o indisponibilità, anche solo parziale, di fondi.</p> <p>9.3 Fatta salva qualsiasi altra disposizione contenuta nella presente Sezione, la Banca è responsabile nei confronti del Cliente Pagatore della corretta esecuzione di un'Operazione di Pagamento. La responsabilità della Banca è, tuttavia, esclusa se:</p> <p>(a) il Cliente non ha effettuato la comunicazione prevista dal Paragrafo 9.8 (Obbligo di comunicazione alla Banca) nei termini ivi previsti;</p> <p>(b) nel caso di Operazione di Pagamento disposta direttamente dal Cliente Pagatore, la Banca prova che il Prestatore di Servizi di Pagamento del beneficiario ha ricevuto l'importo dell'Operazione di Pagamento nei termini massimi previsti dall'Articolo 6 (Tempi massimi di esecuzione) della presente Sezione;</p> <p>(c) nel caso di Operazione di Pagamento disposta dal</p>	<p>La Banca è responsabile verso il cliente del fatto che l'ordine impartito venga eseguito correttamente.</p> <p>La Banca non è invece responsabile se:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Manca o perviene trascorsi i 13 mesi la comunicazione effettuata dal cliente alla Banca che l'operazione non è stata eseguita correttamente;</li> <li>• Dimostra che il pagamento a favore del beneficiario è avvenuto nei termini;</li> <li>• Dimostra di non aver ricevuto, nei termini, l'ordine di effettuare l'operazione di pagamento.</li> </ul>

beneficiario o per il suo tramite, la Banca prova di non aver ricevuto l'Ordine di Pagamento nei tempi massimi di esecuzione previsti dal relativo contratto per la prestazione di servizi di pagamento o concordati tra il Prestatore di Servizi di Pagamento del beneficiario e il beneficiario e, in ogni caso, nei termini massimi previsti dall'articolo 6.

9.4. Se sussiste la responsabilità della Banca in conformità al precedente Paragrafo 9.3 il Cliente Pagatore ha diritto di ottenere che la Banca rettifichi, senza indugio, l'Operazione di Pagamento contestata riportando il conto corrente nello stato in cui si sarebbe trovato se l'Operazione di Pagamento contestata non fosse stata eseguita, ivi incluso per mezzo del rimborso dell'importo dell'Operazione di Pagamento inesatta o non eseguita e di eventuali spese, oneri o interessi addebitati al Cliente. Il Cliente ha altresì il diritto di non ottenere la suddetta rettifica mantenendo l'esecuzione dell'operazione di pagamento.

9.5. Fatta salva qualsiasi altra disposizione contenuta nella presente Sezione, la Banca è responsabile nei confronti del Cliente Beneficiario della corretta esecuzione di un'Operazione di Pagamento. La responsabilità della Banca, tuttavia, è esclusa se:

(a) il Cliente non ha effettuato la comunicazione prevista dal Paragrafo 9.8 (Obbligo di comunicazione alla Banca) nei termini ivi previsti;

(b) nel caso di Operazione di Pagamento disposta dal pagatore, la Banca prova di non aver ricevuto dal Prestatore di Servizi di Pagamento del pagatore l'importo dell'Operazione di Pagamento nei termini massimi di esecuzione previsti dal relativo contratto quadro dei servizi di pagamento o concordati tra il Prestatore di Servizi di Pagamento del pagatore e il pagatore e, in ogni caso, nei termini massimi previsti dall'articolo 6 (Tempi massimi di esecuzione);

(c) nel caso di Operazione di Pagamento disposta indirettamente dal Cliente Beneficiario o per il suo tramite, se prova di aver correttamente trasmesso l'Ordine di Pagamento al Prestatore di Servizi di Pagamento del pagatore nei termini massimi previsti dall'Articolo 6 (Tempi massimi di esecuzione) della presente Sezione e di aver addebitato l'Operazione di Pagamento in conformità a quanto previsto dall'Articolo 7 (Data valuta e disponibilità dei fondi) della presente Sezione.

9.6 Se sussiste la responsabilità della Banca in conformità al precedente Paragrafo 9.5, il Cliente Beneficiario ha diritto che la Banca:

(a) nel caso di Operazione di Pagamento disposta dal pagatore, metta a disposizione e accrediti l'importo dell'Operazione di Pagamento sul Conto Corrente senza indugio in conformità a quanto previsto dall'Articolo 7 (Data valuta e disponibilità dei fondi) della presente Sezione;

(b) nel caso di Operazione di Pagamento disposta direttamente o indirettamente dal Cliente Beneficiario, trasmetta senza indugio l'Ordine di Pagamento al Prestatore di Servizi di Pagamento del pagatore e assicuri che l'importo di tale operazione sia a disposizione del Cliente Beneficiario non appena è accreditato sul conto corrente della Banca in conformità a quanto previsto dall'Articolo 7 (Data valuta e disponibilità dei fondi) della presente Sezione.

9.7 In caso di contestazione di un'Operazione di Pagamento da parte del Cliente, la Banca ha l'onere di provare che l'Operazione di Pagamento contestata è stata eseguita correttamente.

Qualora venga accertata la responsabilità della Banca, sarà onere della Banca riportare il conto corrente del Cliente nello stato in cui si sarebbe trovato se l'Operazione non fosse stata eseguita o fosse stata eseguita correttamente.

La Banca è responsabile dell'esecuzione dell'operazione di pagamento verso il Cliente Beneficiario della stessa.

La Banca non è responsabile se:

- Manca la comunicazione effettuata dal cliente alla Banca che l'operazione non è stata eseguita correttamente;
- Dimostra di non aver ricevuto, nei tempi massimi previsti, l'importo dell'operazione di pagamento;
- Dimostra di avere correttamente disposto l'ordine, nei tempi massimi (per il caso di operazioni indirettamente disposte dal beneficiario).

Se la Banca è responsabile, il Cliente Beneficiario ha diritto ad ottenere l'accredito dell'operazione di pagamento senza indugio sul proprio conto, nel rispetto delle date valute e disponibilità fondi.

Nel caso di operazione di pagamento disposta dal beneficiario, il Cliente ha diritto che l'operazione di pagamento sia trasmessa alla banca del pagatore senza indugio e che l'importo della disposizione sia accreditato sul conto del Cliente Beneficiario non appena a disposizione della Banca.

<p>9.8 Il Cliente deve comunicare alla Banca che un'Operazione di Pagamento è stata eseguita in modo inesatto o non è stata eseguita non appena venutone a conoscenza e - in ogni caso – entro il termine perentorio di 13 mesi decorrenti dalla data di addebito o accredito sul conto corrente ovvero dalla data convenuta per l'esecuzione, a seconda del caso. Qualora il Cliente sia una impresa diversa da un'impresa che occupa meno di 10 addetti e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di Euro, la predetta comunicazione deve essere effettuata entro il termine perentorio di 6 mesi decorrenti dalla data di addebito o accredito.</p> <p>9.9 Il Cliente deve effettuare la comunicazione prevista dal precedente paragrafo a mezzo lettera raccomandata o lettera consegnata a mani indirizzata alla propria filiale di riferimento indicando con precisione tutte le informazioni necessarie ad identificare l'Operazione di pagamento contestata (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo la data dell'ordine di pagamento, il conto corrente di addebito o accredito ....).</p> <p>9.10 Il Cliente ha diritto di far valere la responsabilità della Banca per mancata o inesatta esecuzione di un'Operazione di Pagamento, anche oltre il termine di 6 o 13 mesi previsto dal precedente Paragrafo 9.8., se la Banca non ha messo a disposizione del Cliente le informazioni relative all'Operazione di Pagamento contestata.</p> <p>9.11 Indipendentemente dal fatto che la Banca sia responsabile per inesatta o mancata esecuzione di un'Operazione di Pagamento ai sensi del presente articolo, il Cliente può richiedere alla Banca di adoperarsi – senza indugio – per rintracciare l'Operazione di Pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto e di essere informato dei risultati delle ricerche effettuate dalla Banca.</p> <p>9.12 In caso di responsabilità della Banca per inesatta o mancata esecuzione di un'Operazione di Pagamento, il Cliente ha diritto di ricevere il rimborso di tutte le spese e degli interessi direttamente connessi all'Operazione di Pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto.</p>	<p>I termini per comunicare alla banca che l'operazione è stata eseguita non correttamente o non eseguita sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 13 mesi dall'accredito/ addebito, per il cliente al dettaglio;</li> <li>• 6 mesi dall'accredito/ addebito, per il cliente non al dettaglio.</li> </ul> <p>Detta comunicazione va fatta con lettera raccomandata o raccomandata a mani.</p> <p>Anche oltre il suddetto termine di 6 o 13 mesi, se la Banca non ha fornito al Cliente le informazioni necessarie e relative all'operazione di pagamento, la Banca medesima sarà responsabile per mancata o inesatta esecuzione dell'operazione.</p> <p>La Banca dovrà tempestivamente adoperarsi, a prescindere dalla sua responsabilità per inesatta o mancata esecuzione dell'operazione di pagamento, a rintracciare l'operazione stessa, non eseguita o eseguita in modo inesatto, e ad informare il Cliente delle ricerche effettuate.</p>
<p><b>Art. 10 - Operazioni di pagamento non autorizzate</b></p> <p>10.1 Il Cliente deve comunicare alla Banca che un'Operazione di Pagamento non è stata autorizzata ai sensi dell'Articolo 2 della presente Sezione (Consenso) non appena venutone a conoscenza e, in ogni caso, entro il termine perentorio di 13 mesi decorrenti dalla data di addebito o accredito, a seconda del caso, sul conto corrente. In mancanza, il Cliente non ha diritto di ottenere il rimborso di un'Operazione non autorizzata. Qualora il Cliente sia una impresa diversa da un'impresa che occupa meno di 10 addetti e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di Euro, la predetta comunicazione deve essere effettuata entro il termine perentorio di 6 mesi decorrenti dalla data di addebito o accredito.</p> <p>10.2 Il Cliente deve effettuare la comunicazione prevista dal precedente paragrafo a mezzo lettera raccomandata o lettera consegnata a mani indirizzata alla propria filiale di riferimento indicando con precisione tutte le informazioni necessarie ad identificare l'operazione di pagamento contestata (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo la data dell'ordine di pagamento il conto corrente di addebito o accredito ....).</p> <p>10.3 Il Cliente ha diritto di far valere la responsabilità della</p>	<p>Esistono limiti temporali alla possibilità di chiedere la rettifica delle operazioni non autorizzate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il consumatore e le microimprese possono chiedere la rettifica entro 13 mesi dalla data di addebito o accredito;</li> <li>- per le imprese diverse dalle microimprese, il limite temporale è di 6 mesi dalla data di addebito o accredito.</li> </ul> <p>Trascorsi i citati periodi, il Cliente non ha più diritto alla rettifica.</p> <p>Detta comunicazione va fatta con lettera raccomandata o raccomandata a mani.</p> <p>Non ci sono limiti temporale alla richiesta di rettifica se</p>

<p>Banca, anche oltre il termine di 13 o 6 mesi, previsto dal precedente paragrafo 10.1, se la Banca non ha messo a disposizione del Cliente le informazioni relative all'Operazione di Pagamento contestata.</p> <p>10.4 Fatto salvo quanto previsto dal successivo Paragrafo 10.9, la Banca rettifica o rimborsa senza indugio al pagatore l'importo dell'operazione di pagamento non autorizzata oltre ad eventuali spese, oneri o interessi addebitati al Cliente.</p> <p>10.5 La Banca, se ritiene che l'Operazione di Pagamento contestata sia stata correttamente autorizzata, deve fornire la relativa prova al Cliente. Tuttavia, qualora il Cliente sia impresa diversa da un'impresa che occupa meno di 10 addetti e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di Euro, è onere del Cliente provare che l'operazione di pagamento è stata correttamente autorizzata.</p> <p>10.6 La Banca, se ha il ragionevole sospetto che il Cliente abbia agito fraudolentemente, può sospendere le operazioni di rettifica o rimborso previste dal precedente Paragrafo 10.4 dandone immediata comunicazione al Cliente. È facoltà della Banca dimostrare, anche in un momento successivo all'erogazione del rimborso, che l'operazione era stata autorizzata e che quindi il rimborso non era dovuto. In tal caso la Banca avrà diritto di chiedere e ottenere indietro i fondi originariamente trasferiti al Cliente, ripristinando la situazione come se la situazione di rimborso non avesse avuto luogo. In tali circostanze l'addebito potrà essere effettuato in deroga alle disposizioni previste dall'art. 7 Sezione III del presente contratto.</p> <p>10.7 Il Cliente prende atto ed accetta che la Banca, anche se ha effettuato il rimborso o la rettifica previste ai precedenti paragrafi, può provare - in un momento successivo - che l'Operazione di Pagamento contestata era stata debitamente autorizzata dal Cliente. In tal caso, il Cliente ha l'obbligo di restituire alla Banca qualsiasi importo rimborsato in relazione all'Operazione di Pagamento contestata.</p> <p>10.8 Il Cliente sopporta tutte le perdite derivanti da Operazioni di Pagamento non autorizzate (ivi compreso il caso di furto, smarrimento e/o appropriazione indebita) e non ha diritto di ottenere dalla Banca la rettifica e l'eventuale rimborso dell'importo di Operazioni di Pagamento non autorizzate se:</p> <p>(a) ha agito fraudolentemente;</p> <p>(b) non ha adempiuto con dolo o colpa grave agli obblighi previsti dalle seguenti disposizioni della presente Sezione del contratto:</p> <p>(i) Paragrafi 11.3 e 11.4 (Obblighi del Cliente in relazione agli Strumenti di Pagamento);</p> <p>(ii) Paragrafi 11.5 e 11.6 (Notifica del furto, smarrimento, appropriazione indebita o uso non autorizzato di uno Strumento di Pagamento); e</p> <p>(iii) Paragrafo 10.1 (Obbligo di comunicazione alla Banca).</p> <p>10.9 Resta espressamente inteso che l'utilizzo di uno Strumento di Pagamento registrato dalla Banca non è di per sé sufficiente a dimostrare che l'Operazione di Pagamento contestata sia stata autorizzata dal Cliente, né che il Cliente abbia agito in modo fraudolento ovvero sia inadempiente con dolo o colpa grave agli obblighi previsti dai Paragrafi 11.3 e 11.4 (Obblighi del Cliente in relazione agli Strumenti di Pagamento) e dal Paragrafo 10.1 (Obbligo di comunicazione alla Banca) del presente Contratto.</p>	<p>la Banca non ha fornito o messo a disposizione le informazioni relative all'operazione stessa, previste dalla legge.</p> <p>La Banca potrà chiedere al Cliente la restituzione di quanto ricevuto a titolo di rimborso, qualora riesca a provare che l'operazione di pagamento era stata correttamente autorizzata dal cliente stesso.</p> <p>Il Cliente risponde del cattivo o negligente uso dello strumento di pagamento e deve comunicare alla Banca il furto o lo smarrimento o l'uso non autorizzato. In caso di smarrimento, appropriazione indebita o furto, le conseguenze economiche derivanti dall'uso indebito dello strumento di pagamento prima della comunicazione di furto, smarrimento e/o appropriazione indebita alla Banca sono a carico del Cliente.</p>
--	--

<p><b>Art. 11 - Diritti e obblighi delle parti in relazione agli strumenti di pagamento</b></p> <p>11.1. La Banca si impegna a:</p> <p>(a) assicurare che i dispositivi personalizzati che consentono l'utilizzo di uno strumento di pagamento non siano accessibili a soggetti diversi dal Cliente, fatti salvi gli obblighi in capo al Cliente di cui ai successivi paragrafi;</p> <p>(b) astenersi dall'inviare strumenti di pagamento non specificatamente richiesti dal Cliente a meno che lo strumento di pagamento già consegnato al Cliente debba essere sostituito;</p> <p>(c) assicurare che siano sempre disponibili strumenti adeguati affinché il Cliente possa effettuare la comunicazione di furto, appropriazione indebita o uso non autorizzato, ovvero richiedere la riattivazione dello strumento di pagamento bloccato dalla Banca o l'emissione di uno nuovo se la Banca non vi ha già provveduto.</p> <p>(d) impedire qualsiasi utilizzo dello strumento di pagamento successivo alla comunicazione del Cliente di furto, appropriazione indebita o uso non autorizzato</p> <p>11.2 La Banca è responsabile dei rischi derivanti dalla spedizione di uno strumento di pagamento e dei relativi dispositivi personalizzati che ne consentono l'utilizzo.</p> <p>11.3. Il Cliente ha l'obbligo di:</p> <p>(a) utilizzare lo strumento di pagamento in conformità con i termini e le condizioni stabiliti nel presente contratto e/o nello specifico Contratto per l'Erogazione di un Servizio di Pagamento;</p> <p>(b) adottare le misure idonee a garantire la sicurezza degli strumenti di pagamento nonché dei dispositivi personalizzati che ne consentono l'utilizzo non appena li riceva dalla Banca;</p> <p>11.4 In caso di furto, smarrimento, appropriazione indebita o uso non autorizzato di uno strumento di pagamento il Cliente deve notificare tali eventi non appena ne viene a conoscenza secondo le modalità descritte nel Contratto per l'Erogazione del relativo Servizio di Pagamento.</p> <p>11.5. La notifica di cui ai precedenti paragrafi si ritiene ricevuta con le modalità indicate nel Contratto per l'erogazione del singolo Servizio di Pagamento.</p> <p>11.6 Il Cliente ha diritto di richiedere alla Banca di fornirgli i mezzi idonei per provare l'adempimento dell'obbligo di notificazione di cui ai precedenti paragrafi per un periodo di 18 mesi successivi alla notifica.</p> <p>11.7 In caso di furto, smarrimento, appropriazione indebita o uso non autorizzato di uno Strumento di Pagamento, fatto salvo il successivo Paragrafo 11.8 (limite di responsabilità del Cliente), il Cliente ha diritto che la Banca rettifichi l'Operazione di Pagamento non autorizzata se:</p> <p>(a) l'utilizzo indebito dello Strumento di Pagamento è avvenuto dopo che la notifica prevista dal precedente Paragrafo 11.4 (notifica di furto, smarrimento, appropriazione indebita, uso non autorizzato dello strumento di pagamento) è divenuta opponibile alla Banca; o</p> <p>(b) non è stato possibile per il Cliente effettuare la notifica prevista dal precedente paragrafo 11.4 efficacemente a causa di inadempienze della Banca agli obblighi previsti dal precedente Paragrafo 11.1(c) (Obblighi della Banca in relazione agli Strumenti di Pagamento).</p> <p>In tali casi il Cliente ha diritto che il Conto Corrente sia riportato nello stato in cui si sarebbe trovato se l'Operazione</p>	<p>Relativamente agli strumenti di pagamento (es. bancomat, internet banking ecc...), la Banca e il Cliente devono rispettare le misure di sicurezza previste.</p> <p>In particolare, la Banca deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• garantire che l'uso dello strumento sia concesso solo al cliente;</li> <li>• evitare di inviare al cliente strumenti non richiesti;</li> <li>• garantire che il Cliente sia sempre nelle condizioni di poter effettuare la comunicazione prevista in caso di furto smarrimento e/o appropriazione indebita.</li> <li>• evitare ogni uso dello strumento dopo la comunicazione del cliente di furto, smarrimento e/o appropriazione indebita.</li> </ul> <p>Il Cliente, invece, deve utilizzare lo strumento in modo corretto e, comunque, come previsto dal contratto, in particolare prestando attenzione alle misure di sicurezza.</p> <p>Qualora lo strumento di pagamento sia stato oggetto di furto, smarrimento e/o appropriazione indebita, il Cliente deve comunicare l'evento immediatamente alla Banca con le modalità e le tempistiche previste nei singoli contratti.</p> <p>Qualora lo strumento di pagamento sia stata oggetto di furto, appropriazione indebita ecc..., la Banca deve rettificare l'operazione se la stessa è stata effettuata dopo la notifica (di furto ecc..) o se il Cliente non ha potuto effettuarla a causa di inadempienze della Banca.</p>
---	--

<p>di Pagamento non autorizzata non fosse stata eseguita, ivi incluso per mezzo del rimborso dell'intero importo dell'Operazione di Pagamento non autorizzata e di eventuali spese, oneri o interessi addebitati al Cliente.</p> <p>11.8 Se il Cliente è responsabile ai sensi dell'articolo 10.9 (Responsabilità del Cliente), il Cliente sopporta tutte le perdite derivanti dall'utilizzo indebito dello strumento.</p> <p>11.9 Il Contratto per l'Erogazione di un Servizio di Pagamento può prevedere l'applicazione di limiti di spesa per Strumenti di Pagamento utilizzati per manifestare il consenso ad eseguire Operazioni di Pagamento.</p> <p>11.10 La Banca può bloccare uno Strumento di Pagamento al ricorrere di giustificati motivi connessi ad una o più delle seguenti circostanze:</p> <p>(a) sicurezza dello Strumento di Pagamento;</p> <p>(b) sospetto di un utilizzo non autorizzato o fraudolento dello Strumento di Pagamento;</p> <p>(c) nel caso in cui lo Strumento di Pagamento prevede la concessione di una linea di credito per il suo utilizzo, verificarsi di un significativo aumento del rischio che il Cliente non ottemperi ai propri obblighi di pagamento.</p> <p>11.11 Quando la Banca ritiene di procedere al blocco di uno Strumento di Pagamento, deve informarne il Cliente, ove possibile prima e, in ogni caso, immediatamente dopo l'effettuazione del blocco, e deve altresì comunicargli le ragioni che lo hanno determinato, salvo che tale comunicazione sia contraria a ragioni di sicurezza o a norme nazionali o comunitarie.</p> <p>11.12 La comunicazione al Cliente è effettuata secondo le modalità indicate nel singolo contratto disciplinante l'uso dello Strumento di Pagamento.</p> <p>11.13 La Banca deve sbloccare lo Strumento di Pagamento o, qualora non sia possibile procedere allo sblocco, sostituire lo Strumento di Pagamento bloccato con uno di nuova emissione, non appena venute meno le ragioni che ne hanno determinato il blocco.</p> <p>11.14. Salvo il caso in cui il Cliente abbia agito con dolo o colpa grave, ovvero non abbia adottato le misure idonee a garantire la sicurezza dei dispositivi personalizzati che consentono l'utilizzo dello strumento di pagamento, prima della comunicazione eseguita ai sensi del par. 11.4 (comunicazione di furto, smarrimento, appropriazione indebita), il Cliente può sopportare, per un importo comunque non superiore a € 150.00, la perdita derivante dall'utilizzo indebito dello strumento di pagamento conseguente al suo furto o smarrimento.</p>	<p>La Banca può bloccare lo strumento di pagamento per motivi di sicurezza, se ne sospetta un uso non autorizzato o fraudolento. Se lo strumento di pagamento prevede la concessione di un affidamento, la Banca può bloccarlo se si verifica un grosso aumento del rischio di credito del Cliente.</p> <p>In caso di blocco, la Banca deve avvertire tempestivamente il Cliente, possibilmente prima, altrimenti subito dopo.</p> <p>Venute meno le ragioni che hanno indotto la Banca a sbloccare lo strumento di pagamento, la Banca lo deve prontamente sbloccare o sostituire.</p> <p>La Banca potrà addebitare l'importo massimo di € 150,00 al Cliente (a fronte della perdita subita in seguito al furto, smarrimento, appropriazione indebita dello strumento di pagamento), qualora lo stesso, prima della comunicazione di furto, smarrimento e/o appropriazione indebita, non abbia adottato le misure di sicurezza predisposte dalla Banca (ad esempio, per il bancomat, il servizio di SMS Alert) e salvo il caso che abbia agito con dolo o colpa grave.</p>
<p><b>Art. 12 - Deroghe per strumenti di pagamento di basso valore e moneta elettronica</b></p> <p>12.1 Le disposizioni del presente Articolo 12 si applicano, in deroga alla disciplina ordinaria prevista per gli Strumenti di Pagamento dalla presente Sezione del contratto, agli Strumenti di Pagamento che (i) consentono esclusivamente l'effettuazione di singole Operazioni di Pagamento per un importo non superiore a Euro 30,00, o (ii) hanno un limite di spesa complessivo di Euro 150,00, o (iii) anche se ricaricabili sono avvalorati per un importo che in nessun momento supera Euro 150,00.</p> <p>12.2 Se lo Strumento di Pagamento di cui al precedente paragrafo non può essere bloccato o non può esserne impedito l'ulteriore utilizzo in caso di furto, smarrimento, appropriazione indebita o uso non autorizzato:</p> <p>(a) il Cliente non deve effettuare la notifica prevista dal</p>	<p>Se gli strumenti di pagamento consentono di effettuare singole operazioni per un importo non superiore ad € 30,00 o hanno un limite di spesa di € 150,00 o, se ricaricabili, non superano l'importo di €150,00, non si applicano alcune delle disposizioni precedenti, ad esempio relative a: notifica del furto, obblighi generali della banca in relazione agli strumenti di pagamento ecc...</p>

Paragrafo 11.4 (Notifica del furto, smarrimento, appropriazione indebita o uso non autorizzato di uno Strumento di Pagamento);

(b) non si applicano:

(i) i Paragrafi 11.1(c) e 11.1(d) (Obblighi generali della Banca in relazione agli Strumenti di Pagamento);

(ii) il Paragrafo 11.8 (Limite del danno sopportato dal Cliente)

(iii) il Paragrafo 11.7 (Responsabilità del Cliente pagatore)

12.3 Se lo strumento di pagamento è utilizzabile in forma anonima o se, per le caratteristiche dello Strumento di Pagamento, la Banca non può dimostrare che l'Operazione di Pagamento è stata autorizzata:

(a) la Banca non è responsabile per l'effettuazione di Operazioni di Pagamento non autorizzate, e

(b) non si applicano:

(i) il Paragrafo 11.7(a) (Rettifica e rimborso di Operazioni di Pagamento effettuate con uno Strumento di Pagamento rubato, smarrito o oggetto di appropriazione indebita o uso non autorizzato);

(ii) il Paragrafo 10.4 (Rettifica e rimborso di Operazioni di Pagamento non autorizzate).

12.4 Se la mancata esecuzione di un Ordine di Pagamento risulta evidente al Cliente dal contesto in cui il rifiuto interviene, la Banca - in deroga al Paragrafo 5.3 (Notifica del rifiuto al Cliente) - non deve informare il Cliente del rifiuto di un Ordine di Pagamento.

12.5 Il Cliente Pagatore prende atto che la Banca potrà fornirgli una informativa semplificata in conformità a quanto previsto in materia da Banca d'Italia nella fase precedente alla sottoscrizione del presente contratto o del contratto per l'erogazione del Servizio di Pagamento interessato se il relativo contratto è concluso in un momento diverso.

12.6 La Banca può comunicare le modifiche unilaterali alle condizioni applicate al Cliente con modalità semplificate rispetto a quelle stabilite dal successivo art. 3, Sezione IV (Determinazione e modifica delle condizioni e delle norme unilaterali).

12.7 In deroga al Paragrafo 14.2 (Informazioni che la Banca ha l'obbligo di fornire al Cliente in relazione a ciascuna Operazione di Pagamento/ Rendicontazione periodica), la Banca deve mettere a disposizione del Cliente unicamente (i) un riferimento che consenta di individuare l'Operazione di Pagamento, il relativo importo e le spese, (ii) se si tratta di una serie di Operazioni di Pagamento, soltanto le informazioni relative all'importo e le spese totali e (iii) se lo Strumento di Pagamento può essere utilizzato in modo anonimo o non consente che la Banca abbia a disposizione alcuna informazione circa le Operazioni di Pagamento effettuate, l'importo dei fondi caricati.

12.8 Gli importi di cui al precedente Paragrafo 12.1 sono raddoppiati quando il Prestatore di Servizi di Pagamento dell'altro soggetto coinvolto nell'Operazione di Pagamento interessata è situato in Italia.

12.9 Gli importi di cui al precedente Paragrafo 12.1 si intendono pari ad Euro 500,00 per Strumenti di Pagamento prepagati.

12.10 Se le modalità di funzionamento del circuito di Moneta Elettronica consentono alla Banca di congelare il relativo conto o di bloccare lo Strumento di Pagamento e lo Strumento di Pagamento ha un limite di avvaloramento non superiore a Euro 500,00, non si applicano l'Articolo 10 (Operazioni di Pagamento non autorizzate) e il 11.4 (Rettifica

<p>e rimborso di Operazioni di Pagamento effettuate con uno Strumento di Pagamento rubato, smarrito o oggetto di appropriazione indebita o uso non autorizzato).</p> <p>12.11 In deroga all'articolo 4 (Revoca di un ordine di pagamento), un ordine di pagamento non può più essere revocato dopo che il Cliente ha manifestato al soggetto beneficiario il proprio consenso ad avviare l'Operazione di Pagamento.</p>	
<p><b>Art. 13 - Rimborsi per operazioni di pagamento disposte dal beneficiario o per il suo tramite</b></p> <p>13.1. Il Cliente pagatore ha diritto al rimborso dell'importo trasferito in esecuzione di una operazione di pagamento autorizzata disposta dal beneficiario o per il suo tramite quando sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:</p> <p>a) al momento del rilascio, l'autorizzazione non specificava l'importo dell'operazione di pagamento;</p> <p>b) l'importo dell'operazione supera quello che il Cliente pagatore avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi in base al suo precedente modello di spesa, alle condizioni del suo contratto e alle circostanze del caso purché ragionevolmente conoscibili dalla Banca. A tal fine il Cliente non potrà far valere ragioni legate al cambio se è stato applicato il tasso di cambio di riferimento concordato.</p> <p>13.2. Il Cliente pagatore non può chiedere alla Banca il rimborso di cui al precedente paragrafo 13.1 quando sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:</p> <p>a) ha dato l'autorizzazione direttamente alla Banca;</p> <p>b) ha ricevuto dal beneficiario dell'Operazione di Pagamento o dalla Banca le informazioni relative alla futura operazione di pagamento, almeno 4 settimane prima della sua esecuzione.</p> <p>13.3. Il Cliente pagatore deve richiedere il rimborso di cui al precedente paragrafo 13.1. entro 8 settimane dalla data in cui i fondi sono stati addebitati.</p> <p>13.4 Su richiesta della Banca il Cliente pagatore fornisce documenti e ogni altro elemento utile a sostenere l'esistenza delle condizioni di cui al precedente paragrafo 13.1.</p> <p>13.5 La Banca rimborsa l'intero importo dell'Operazione di Pagamento o fornisce a mezzo di comunicazione scritta, una giustificazione per il rifiuto del rimborso medesimo entro 10 giornate operative dalla ricezione della richiesta. In caso di rifiuto di rimborso la Banca deve comunicare a mezzo di comunicazione scritta al Cliente pagatore il suo diritto a presentare un esposto alla Banca d'Italia oppure di ricorrere ai sistemi stragiudiziali di cui all'art. 4 della Sezione IV (Norme Comuni).</p> <p>13.6 Qualora il Cliente sia una impresa (indipendentemente dal numero degli addetti della stessa e dal suo fatturato annuo o totale di bilancio) o una persona fisica o ente che svolge attività imprenditoriale, commerciale, professionale o artigianale la richiesta di rimborso di cui all'art. 13.3 dovrà pervenire alla Banca, in caso di Rid ordinario, entro 5 giorni dalla data in cui i fondi sono stati addebitati e, in caso di Rid veloce, entro il giorno di scadenza della disposizione di pagamento.</p> <p>13.7. In caso di addebito diretto disposto dal beneficiario o per il suo tramite, il Cliente ha diritto di richiedere alla Banca il rimborso di un'Operazione di Pagamento autorizzata anche se non sussistono le condizioni previste dal precedente Paragrafo 13.1, fermi restando i termini di cui al precedente paragrafo 13.3.</p>	<p>In caso di operazioni di pagamento disposte dal beneficiario (es. RID), il Cliente pagatore ha diritto al rimborso dell'importo dell'operazione se:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- quando il beneficiario l'ha disposta, l'operazione non indicava l'importo;</li> <li>- l'importo supera gli importi generalmente pagati dal Cliente sul conto corrente.</li> </ul> <p>Tale rimborso non può essere richiesto dal Cliente alla Banca se (cumulativamente):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- è stata data l'autorizzazione direttamente alla Banca;</li> <li>- il beneficiario o la banca avevano fornito al Cliente, almeno 4 settimane prima, le informazioni sull'Operazione di pagamento.</li> </ul> <p>I Clienti consumatori possono chiedere il rimborso delle operazioni di pagamento disposte su iniziativa del beneficiario (Rid) o già eseguite per il suo tramite entro otto settimane dalla data in cui i fondi sono stati addebitati.</p> <p>Per le imprese e per gli imprenditori, i termini per richiedere il rimborso sono di 5 giorni per i RID ordinari e il giorno di scadenza per i RID veloci.</p>

<p>13.8 In deroga a quanto indicato ai paragrafi 13.3 e 13.6, solo esclusivamente per il Rid Finanziario, il Cliente Pagatore deve chiedere il rimborso entro 5 giorni in cui i fondi sono stati addebitati.</p>	<p>Per le imprese e per gli imprenditori, i termini per richiedere il rimborso sono di 5 giorni per il RID Finanziario.</p>
<p><b>Art. 14 - Informazioni relative alle operazioni di pagamento disposte in esecuzione del presente contratto</b></p> <p>14.1 Prima dell'effettuazione di ogni singola Operazione di Pagamento, il Cliente Pagatore è informato dalla Banca o da un terzo, di eventuali spese imposte per l'utilizzo di un determinato strumento di Pagamento.</p> <p>14.2. La Banca deve fornire al Cliente, in relazione ad ogni singola Operazione di Pagamento addebitata o accreditata sul Conto Corrente, le informazioni previste dalla Banca d'Italia in materia di trasparenza dei Servizi di Pagamento su supporto cartaceo o, qualora il cliente abbia sottoscritto il contratto di Banca via internet HbNext su formato elettronico, o, in alternativa una informativa periodica con cadenza almeno mensile riepilogativa delle informazioni relative alle Operazioni di Pagamento addebitate o accreditate sul conto corrente.</p> <p>14.3. Le informazioni di cui al precedente paragrafo 14.2 sono messe a disposizione del Cliente gratuitamente allo sportello o inviate in formato elettronico al Cliente che abbia sottoscritto il contratto di banca via internet HbNext. Qualora il Cliente sia una impresa diversa da un'impresa che occupa meno di 10 addetti e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di Euro, le informazioni previste dal precedente paragrafo 14.2 saranno rese dalla Banca alle condizioni indicate nelle Condizioni Economiche (indicate nel documento di sintesi che costituisce parte integrante e sostanziale del relativo Contratto) in espressa deroga all'art. 126 ter del Dlgs 11/2011 commi 1, 2.</p> <p>14.4 La Banca può addebitare al Cliente le spese per informazioni richieste dal Cliente con frequenza maggiore di quella prevista dal presente articolo ovvero informazioni supplementari.</p>	<p>Il Cliente deve essere informato dalla Banca dell'esistenza e dell'ammontare di eventuali spese per l'utilizzo di uno strumento di pagamento, prima di effettuare ciascuna singola operazione.</p> <p>La Banca mette a disposizione (anche in formato elettronico) del cliente l'elenco delle operazioni di pagamento eseguite sul conto corrente con cadenza almeno mensile.</p> <p>Le informazioni obbligatorie per legge devono essere rese al Cliente gratuitamente o, se il Cliente è un'impresa diversa da una microimpresa, le informazioni saranno rese al costo indicato nel documento di sintesi che costituisce parte integrante e sostanziale del relativo Contratto.</p> <p>Qualora il Cliente richieda informazioni più frequenti o diverse da quelle previste per legge, la Banca potrà addebitare i relativi costi al Cliente.</p>
<p><b>Art. 15 - Esclusione di responsabilità</b></p> <p>15.1 La Responsabilità della Banca ai sensi della presente Sezione del contratto è esclusa in caso di caso fortuito o forza maggiore (ivi compreso lo sciopero del personale della Banca) e nei casi in cui la Banca abbia agito in conformità con i vincoli derivanti da altri obblighi di legge nazionale o comunitaria (ivi espressamente inclusi i casi in cui la Banca è tenuta ad ottemperare ad un provvedimento della pubblica autorità).</p>	
<p><b>Art. 16 – Spese</b></p> <p>16.1 La Banca non può addebitare al Cliente le spese sostenute per l'adozione di misure correttive e preventive ai sensi della presente Sezione del contratto fatti salvi i casi di cui ai Paragrafi 4.6. (Revoca di un ordine di pagamento), 5.3. (Notifica al Cliente di un rifiuto di un ordine di pagamento) e 8.6. (Identificativo unico inesatto).</p> <p>16.2. La Banca deve trasferire l'intero importo di un'Operazione di Pagamento senza trattenere spese sull'importo trasferito. Il Cliente Beneficiario prende atto ed accetta che la Banca può trattenere le proprie spese prima di</p>	<p>La Banca si impegna a trasferire l'intero importo di un'operazione di pagamento e non può addebitare spese, trattenendole dallo stesso: in mancanza, la banca del pagatore e quella del beneficiario assicurano che l'intero importo venga comunque trasferito.</p> <p>Il pagatore e il beneficiario dell'operazione sostengono entrambi, ciascuno per la propria Banca, le spese sostenute, se l'operazione non comportava conversioni valutarie.</p>

<p>accreditare l'importo dell'Operazione di Pagamento sul Conto Corrente del Cliente Beneficiario.</p> <p>16.3 Se dall'importo trasferito sono state trattenute spese in violazione del precedente Paragrafo 16.2, la Banca e il prestatore di servizi di pagamento dell'altro soggetto coinvolto nell'Operazione di Pagamento assicurano, ciascuno per quanto di propria competenza, che il pagatore e il beneficiario ricevano l'intero importo dell'Operazione di Pagamento.</p> <p>16.4 Se un'Operazione di Pagamento non comporta conversioni valutarie da parte della Banca del Cliente pagatore, il Cliente pagatore e il beneficiario sostengono ciascuno le spese applicate dalla rispettiva banca.</p> <p>16.5 Nel caso di operazioni di pagamento che comportano conversioni valutarie la Banca può applicare commissioni interamente a carico del pagatore o del beneficiario.</p> <p>16.6 Nel caso di operazioni di pagamento relative all'accredito di somme per pensioni o salari, la Banca ha facoltà di non applicare alcuna commissione.</p>	
<p><b>Art. 17 - Valuta di denominazione del conto</b></p> <p>17.1 Le Operazioni di Pagamento sono effettuate nella valuta di denominazione del Conto Corrente.</p>	
<p><b>Art. 18 – Sanzioni</b></p> <p>18.1 Per la grave inosservanza degli obblighi previsti dagli articoli 16 (Spese), 9 (Mancata o inesatta esecuzione di una Operazione di Pagamento), 10 (Operazioni di pagamento non autorizzate), 7 (Data Valuta e Disponibilità dei fondi), ad eccezione del Paragrafo 7.4, della presente Sezione, nei confronti dei soggetti che svolgono funzione di amministrazione o di direzione, nonché dei dipendenti della Banca si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 20.000,00 a Euro 200.000,00.</p> <p>18.2 Per la grave inosservanza degli obblighi previsti dagli articoli 11 (Diritti e obblighi delle Parti in relazione agli strumenti di pagamento), 5 (Rifiuto degli ordini di pagamento), 6 (Tempi massimi di esecuzione), Paragrafo 7.4 (Data valuta e disponibilità versamento in contanti su Conto Corrente) della presente Sezione del contratto nei confronti dei soggetti che svolgono funzione di amministrazione o di direzione, nonché dei dipendenti della Banca si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 10.000,00 a Euro 100.000,00.</p> <p>18.3. Le sanzioni previste ai Paragrafi 18.1 e 18.2 si applicano anche ai soggetti che svolgono funzioni di controllo per la violazione delle norme ivi indicate o per non aver vigilato affinché le stesse fossero osservate da altri.</p> <p>18.4 Le sanzioni amministrative previste ai Paragrafi 18.1 e 18.2 si applicano anche a coloro che operano nell'organizzazione della Banca anche sulla base di rapporti diversi dal lavoro subordinato.</p> <p>18.5 In caso di reiterazione delle violazioni, ferma l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, può essere disposta la sospensione delle attività di prestazione di servizi di pagamento ai sensi dell'art. 146, paragrafo 2, del Dlgs. 01.09.1993 n. 385 (Sorveglianza sui sistemi di pagamento).</p> <p>18.6 Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dalla Banca d'Italia e si applica l'art. 145 del Dlgs. 01.09.1993 n. 385 (Procedura sanzionatoria).</p>	<p>Se la banca non rispetta gli obblighi previsti agli articoli precedenti (es. relativamente alle spese, all'inesatta o mancata esecuzione di un'operazione di pagamento, agli obblighi in relazione agli strumenti di pagamento), è soggetta ad una sanzione amministrativa, a seconda della violazione, da Euro 20.000,00 ad Euro 200.000,00 o da Euro 10.000,00 ad Euro 100.000,00.</p>

<p><b>Sezione IV- NORME COMUNI</b></p>	<p><b>CONTRATTO SPIEGATO</b></p>
<p><b>Art. 1 - Informazioni preliminari e accessibilità del contratto</b></p> <p>1.1. Il Cliente ha diritto di ricevere gratuitamente in tempo utile e, in ogni caso prima della sottoscrizione del presente contratto, una copia completa del testo contrattuale e/o un documento di sintesi contenente tutte le informazioni preliminari prescritte dalla Banca d'Italia in materia di trasparenza dei servizi di pagamento, fatto salva la deroga di cui al paragrafo 12. 6 (Informazioni che la Banca può rendere al Cliente pagatore in caso di strumenti di pagamento di basso valore e moneta elettronica).</p> <p>1.2 Il Cliente ha diritto di richiedere alla Banca- in qualsiasi momento - copia del presente contratto a titolo gratuito.</p>	
<p><b>Art. 2 Durata e Recesso</b></p> <p>2.1. Il presente contratto è stipulato a tempo indeterminato.</p> <p>2.2 Il Cliente ha diritto di recedere in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura, con il preavviso di 5 giorni, dal contratto di conto corrente e/o dalla inerente convenzione di assegno nonché di esigere quanto dovuto dalla Banca dandone comunicazione per iscritto.</p> <p>2.3. La Banca ha diritto di recedere dal contratto di conto corrente con preavviso scritto di almeno due mesi nonché di esigere il pagamento di tutto quanto dovutole dal Cliente. Qualora il Cliente sia impresa diversa da un'impresa che occupa meno di 10 addetti e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di Euro, la Banca avrà diritto di recedere dal contratto, a mezzo di comunicazione scritta con un preavviso di giorni 5.</p> <p>2.4 La Banca ha diritto di recedere dalla convenzione di assegno eventualmente stipulata con il Cliente a mezzo di comunicazione scritta con un preavviso di giorni 5. Il recesso dalla convenzione di assegno esercitato da uno dei cointestatari o dalla Banca nei confronti dello stesso lascia integra la convenzione verso gli altri cointestatari, qualora sia prevista la facoltà per i contitolari di compiere operazioni separatamente.</p> <p>2.5 Qualora sussista un giustificato motivo, la Banca può recedere dal contratto di conto corrente senza preavviso a mezzo semplice comunicazione scritta al Cliente ovvero qualora il Cliente abbia sottoscritto una convenzione di assegni a mezzo di comunicazione scritta con un preavviso di giorni 5.</p> <p>2.6 Il recesso dal presente contratto provoca la chiusura del conto nonché lo scioglimento dei singoli contratti per l'erogazione di servizi di pagamento regolati sul relativo conto corrente, secondo i tempi massimi indicati nei fogli informativi.</p>	<p>La facoltà di recedere dal contratto di conto corrente e/o dalla convenzione di assegno è accordata sia alla banca che al correnti sta. Recesso dal contratto significa chiusura del conto e pagamento di quanto dovuto. Chi vuole recedere deve dare comunicazione preventiva e scritta all'altra parte. Il termine del preavviso è stabilito dal contratto. Il recesso dalla convenzione d'assegno non implica necessariamente recesso dal contratto di conto corrente.</p> <p>I termini per il recesso sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per la Banca: preavviso di almeno 2 mesi, se si tratta di cliente al dettaglio, almeno 5 giorni, se si tratta di cliente non al dettaglio. Qualora sussista un giustificato motivo, non è necessario alcun preavviso, a meno che non sia stata sottoscritta la convenzione di assegno (in tal caso sarà necessario un preavviso di 5 giorni);</li> <li>- per il Cliente: può recedere in qualsiasi momento, senza preavviso.</li> </ul> <p>Se il conto è cointestato, ed i cointestatari hanno facoltà di disporre separatamente, il recesso dalla convenzione di assegno (esercitato dalla banca nei confronti di un contestatario o dallo stesso contestatario) non fa venire meno la convenzione di assegno nei confronti degli altri cointestatari</p>

2.7 Qualora la Banca receda dal contratto di conto corrente, essa non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti ed a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante con la comunicazione di recesso di cui ai paragrafi precedenti. Ove la revoca riguardi soltanto la convenzione di assegno, la Banca non è tenuta a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella indicata. Resta salvo ogni diverso effetto della revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni disposta ai sensi dell'art. 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 e successive integrazioni e/o modificazioni.

2.8 Qualora il Cliente receda dal contratto di conto corrente, la Banca, fermo restando quanto disposto al paragrafo precedente, non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti ed a pagare gli assegni tratti con data anteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante con la comunicazione di recesso di cui al primo paragrafo del presente articolo; ove la revoca riguardi soltanto la convenzione di assegno, la Banca non è tenuta a pagare gli assegni tratti con data anteriore a quella indicata.

2.9 In deroga a quanto previsto nel paragrafo 2.2. (Recesso del cliente) e 2.8. (Ordini con data anteriore al recesso), il Cliente, nell'esercitare il diritto di recedere dal contratto, può per iscritto - al fine di disciplinare secondo le proprie esigenze gli effetti del recesso sugli ordini impartiti e sugli assegni tratti - comunicare alla Banca un termine di preavviso maggiore di quello indicato al predetto primo paragrafo, ovvero indicare alla stessa gli ordini e gli assegni che intende siano onorati, purché impartiti o tratti in data anteriore al momento in cui il recesso medesimo è divenuto operante.

2.10 L'esecuzione degli ordini ed il pagamento degli assegni di cui ai commi precedenti vengono effettuati dalla Banca entro i limiti di capienza del conto.

2.11 In caso di recesso, le spese inerenti i Servizi di pagamento di cui alla Sezione III del presente Contratto fatturate periodicamente sono dovute dal Cliente in misura proporzionale al periodo di tempo precedente lo scioglimento del vincolo contrattuale. Pertanto, se il Cliente ha pagato anticipatamente in misura superiore a quanto dovuto, ha diritto di ricevere dalla Banca il rimborso delle spese pagate in eccedenza. Il presente paragrafo non si applica qualora il Cliente sia una impresa diversa da un'impresa che occupa meno di 10 addetti e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di Euro.

Se la Banca ha chiuso il conto, dandone previa comunicazione al correntista, non è tenuta ad eseguire gli ordini di pagamento successivi alla data in cui, decorso il termine di preavviso, il recesso è operante.

Se il correntista ha chiuso il conto, dandone previa comunicazione alla banca, questa non deve eseguire gli ordini di pagamento, pur se disposti con data precedente, ricevuti successivamente alla data in cui, decorso il termine di preavviso, il recesso è operante

In deroga ai comma 1 e 3 del presente articolo, è possibile per il correntista comunicare, per iscritto alla banca, un termine di preavviso maggiore. In questo caso potrà indicare alla banca stessa gli ordini che devono essere onorati, purché disposti in data precedente a quella in cui il recesso è divenuto operante.

### **Art. 3 - Determinazione e modifica delle condizioni e delle norme contrattuali**

3.1. Le condizioni economiche applicate al presente rapporto di conto corrente sono indicate nel Documento di Sintesi che costituisce parte integrante e sostanziale del relativo contratto.

3.2. Ai sensi dell'art 118 del Decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, la Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente, anche in senso sfavorevole al Cliente, le norme della Sezione I "Condizioni Generali relative al rapporto Banca-Cliente", II "Conto corrente", IV "Norme Comuni" e le relative condizioni economiche (indicate nel documento di sintesi che costituisce parte integrante e sostanziale del relativo contratto) qualora sussista un giustificato motivo. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali sarà comunicata al Cliente con un preavviso minimo di due mesi in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente. La modifica si intenderà approvata dal Cliente ove lo stesso non receda, senza spese, entro la data prevista per la sua applicazione. In tal caso in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

3.3. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del precedente paragrafo sono inefficaci, se sfavorevoli per il Cliente.

3.4. Ai sensi dell'art. 126 sexies del Decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385 la Banca, qualora sussista un giustificato motivo, potrà proporre al Cliente modifiche delle norme della Sezione III "Servizi di Pagamento" e delle relative condizioni economiche (indicate nel documento di sintesi che costituisce parte integrante e sostanziale del relativo contratto) per iscritto con un preavviso di almeno due mesi dalla data prevista per l'applicazione della modifica stessa.

La modifica si intenderà accettata dal Cliente ove lo stesso non manifesti il proprio rifiuto alla modifica proposta dalla Banca esercitando il proprio diritto di recesso entro la data prevista per l'applicazione della modifica proposta dalla Banca. Qualora il cliente sia una impresa che occupa più di 10 addetti e realizza un fatturato annuo o totale di bilancio annuo superiore a €2.000.000,00 la Banca potrà proporre al Cliente modifiche delle norme della Sezione "Servizi di Pagamento" e delle relative condizioni economiche (indicate nel documento di sintesi che costituisce parte integrante e sostanziale del relativo contratto) anche in assenza di un giustificato motivo.

3.5 La Banca può applicare senza preavviso le modifiche dei tassi di interesse e di cambio applicati ai servizi di pagamento di cui alla Sezione III del presente contratto più favorevoli al Cliente rispetto a quelli concordati o applicati in precedenza.

3.6 La Banca potrà applicare le modifiche dei tassi di interesse e di cambio, applicati esclusivamente ai Servizi di Pagamento di cui alla Sezione III del presente contratto e se sfavorevoli per il Cliente, senza preavviso qualora la modifica dipenda esclusivamente dalla variazione dei tassi di interesse o di cambio di riferimento convenuti nel contratto. Qualora tale modifica riguardi i tassi di interesse la Banca informerà il Cliente a mezzo comunicazione scritta o altra comunicazione in formato elettronico.

La Banca, qualora sussista un giustificato motivo, può variare unilateralmente le condizioni contrattuali ed economiche rispettando la procedura prevista dall'art. 118 del Testo Unico Bancario.

A questo scopo la Banca deve proporre la variazione al Cliente con un preavviso di almeno due mesi dalla data prevista per l'applicazione della modifica e il cliente può recedere entro questo termine dal contratto senza oneri, se non intende accettare la proposta di modifica.

Anche con riferimento alla Sezione "Servizi di pagamento" la Banca può proporre modifiche con un preavviso di almeno due mesi.

Qualora il Cliente sia una impresa che occupa più di 10 addetti e realizza un fatturato annuo o totale di bilancio annuo superiore a € 2.000.000,00 (Cliente non al dettaglio), la Banca può proporre modifiche contrattuali anche in assenza di giustificato motivo.

<p><b>Art. 4 – Procedure di conciliazione per la risoluzione stragiudiziale delle controversie. Clausola di mediazione.</b></p> <p>4.1. Ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie nascenti dall'erogazione dei servizi di cui al relativo Contratto, il Cliente e la Banca in relazione all'obbligo di cui all'art. 5 comma 1 del Dlgs 04.03.2010 n. 28 di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, concordano, ai fini dell'art. 5 comma 5 del medesimo decreto di sottoporre tali controversie all'Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore BancarioFinanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (iscritto al n. 3 del registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministro della Giustizia), o previo accordo, ad un altro organismo iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia, ferma restando la possibilità per il cliente di rivolgersi all'Arbitro Bancario e Finanziario che parimenti assolve la condizione di procedibilità di cui alla presente clausola.</p>	<p>In caso controversie nascenti dall'erogazione dei servizi del contratto di Conto Corrente, il Cliente, prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, deve ricorrere all'Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore BancarioFinanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR o ad un altro organismo iscritto nel registro del Ministero della Giustizia o all'Arbitro Bancario e Finanziario.</p>
<p><b>Art. 5 - Reclami e ricorsi stragiudiziali</b></p> <p>5.1 Per eventuali contestazioni relative ai servizi oggetto del relativo contratto, ivi compresi quelli di cui alla Sezione III, il Cliente può rivolgersi all'Ufficio Reclami della Banca che risponderà entro 30 giorni dal ricevimento.</p> <p>5.2 Se il Cliente non è soddisfatto della risposta della Banca o non ha ricevuto riscontro dalla Banca nei termini sopra previsti, per la soluzione di qualsiasi controversia eventualmente insorta con la Banca prima di ricorrere al giudice può fare ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) (il Regolamento di tale organismo è a disposizione del Cliente sul sito <a href="http://www.arbitrobancariofinanziario.it">www.arbitrobancariofinanziario.it</a> oppure presso le filiali della Banca). Gli indirizzi delle segreterie tecniche dell'Arbitro Bancario Finanziario presso le sedi della Banca d'Italia di Milano, Roma, Napoli sono i seguenti: Segreteria tecnica del Collegio di Milano, Via Cordusio n. 5, 20123 Milano, telefono 02/724241; Segreteria tecnica del Collegio di Roma, Via Venti Settembre n. 97/e, 00187 Roma, telefono 06/47921; Segreteria tecnica del Collegio di Napoli, Via Miguel Cervantes n. 71, 80133 Napoli, telefono 081/7975111.</p> <p>5.3. Il Cliente, anche in assenza di preventivo reclamo potrà inoltre presentare istanza all'organismo di conciliazione bancaria "Conciliatore Bancario" (costituito ai sensi dell'articolo 38 del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 5), qualora ricorrano i presupposti previsti dal Regolamento di tale organismo (Per sapere come rivolgersi chiedere presso la filiale o sul sito <a href="http://www.conciliatorebancario.it">www.conciliatorebancario.it</a>).</p>	<p>Se il Cliente vuole sollevare contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la Banca o alle operazioni sugli stessi eseguite, può avvalersi di questi strumenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reclamo presso la Banca: il primo livello di tutela per il Cliente è sempre costituito dal reclamo presentato alla propria Banca. Questa ultima si pronuncia sul reclamo entro 30 giorni dalla ricezione del medesimo e indica, in caso di accoglimento, i tempi previsti per l'adempimento.</li> <li>• Procedimento presso l'ABF (Arbitro Bancario Finanziario): il Cliente rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non abbia avuto risposta nel termine di 30 giorni, può presentare ricorso all'ABF, non oltre 12 mesi dalla data di reclamo rivolto all'intermediario.</li> <li>• Conciliatore bancario: il Cliente, anche senza aver presentato reclamo alla Banca, potrà presentare istanza al Conciliatore Bancario (quando ne ricorrano i presupposti).</li> </ul>
<p><b>Art. 6 - Foro competente</b></p> <p>6.1 Per ogni controversia che dovesse insorgere tra la Banca e il Cliente in dipendenza del rapporto regolamentato dal presente contratto il Foro esclusivamente competente è quello di Torino. Qualora il Cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 33 paragrafo 2 Lett. u) D.lgs. n. 206 del 06.09.2005, e quindi la persona fisica che agisce per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale o professionale, il foro esclusivamente competente è il foro di residenza o domicilio elettivo del consumatore.</p>	<p>Foro competente: l'individuazione del foro competente, ossia della sede giudiziaria a cui rivolgersi in caso di controversia tra banca e Cliente, viene effettuata in base alle norme del codice di Procedura Civile. Nel caso in cui il correntista non rivesta la qualità di Consumatore, unico foro competente sarà quello di Torino; se il Cliente è un Consumatore, la sede giudiziaria competente è quella di residenza o domicilio eletto del Cliente.</p>

<p><b>Art. 7 – Rinvio</b></p> <p>7.1 Il presente contratto è disciplinato oltre che dalle presenti norme, da quanto indicato nel documento di sintesi che costituisce parte integrante e sostanziale del relativo contratto (per esplicita volontà delle parti il documento di sintesi è da considerarsi parte integrante del contratto stesso), nonché degli Allegati al relativo contratto.</p>	
<p><b>Art. 8 - Legge applicabile e lingua di conclusione del contratto</b></p> <p>8.1 Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.</p> <p>8.2 Il presente contratto è concluso in lingua italiana e ogni comunicazione che le parti si scambieranno in forza del presente contratto dovrà essere effettuata, ai fini della loro validità ed efficacia, in lingua italiana.</p> <p>.</p>	